SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 72

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 29 marzo 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO VIA PRINCIPE UMBERTO 4, 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 è stato trasferito temporaneamente nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 83/L

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 18 gennaio 2011, n. **31.**

Regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti per pesare a funzionamento automatico, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID). *(11G0069)*

DECRETO 18 gennaio 2011, n. **32.**

Regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID). *(11G0070)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 84

Ministero della salute

DECRETO 1° marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Deioni Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03864)*

DECRETO 7 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Gavrilovici Mirela Violeta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03865)*

DECRETO 7 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Mocanu Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03866)*

DECRETO 7 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Baby Cyril, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03867)*

DECRETO 7 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. George Renju, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03868)*

DECRETO 7 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Manalel Issac Jithesh, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03869)*
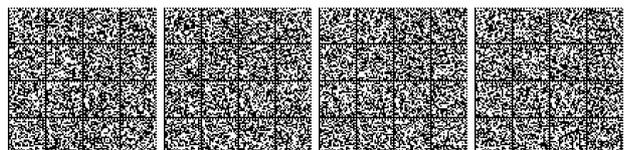
DECRETO 7 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Puthussery Vettiadan Shiju George, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03870)*

DECRETO 7 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Vadakkumpadan Mathew Clara, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03871)*

DECRETO 7 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Abraham Josini, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03872)*

DECRETO 7 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra John Josepena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03873)*

DECRETO 7 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Vattaparampil Joby George, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03874)*

DECRETO 7 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Joseph Arun, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03875)*

DECRETO 7 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Dinu Ane Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03876)*

DECRETO 7 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Radulescu Cerasela Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03877)*

DECRETO 7 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Daminescu Simona Luminita, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03878)*

DECRETO 7 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Vladu Paunescu Violeta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03879)*

DECRETO 7 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Bolea Karla Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03880)*

DECRETO 7 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Catalan Cristina Anca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03881)*

DECRETO 7 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Culciar Silvica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03882)*

DECRETO 7 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Douglas Audrey Helen, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03883)*

DECRETO 7 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Morraglia Anita, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03884)*

DECRETO 9 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Avramoiu Florina Laura, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03885)*

DECRETO 9 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Traistaru Laura Rodica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03886)*
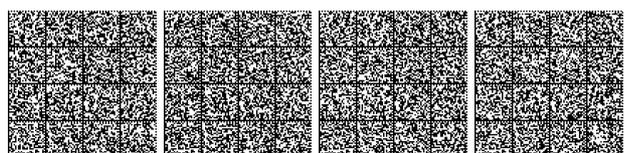
DECRETO 9 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Bontas Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03887)*

DECRETO 9 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ulici Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03888)*

DECRETO 9 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Spita Madalina Valentina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03889)*

DECRETO 9 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Hodor Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03890)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 16 febbraio 2011, n. **29**.

Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 504/2008 recante attuazione della direttiva 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi, nonché gestione dell'anagrafe da parte dell'UNIRE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 3 della legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008;

Visto il regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008, recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del Consiglio, per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi;

Vista la direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi;

Vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (versione codificata), ed in particolare l'articolo 22, che ha abrogato la citata direttiva 90/426/CEE;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, ed in particolare, l'articolo 8, comma 15, che stabilisce che, sulla base delle linee guida e dei principi stabiliti dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, l'UNIRE organizza e gestisce l'anagrafe equina nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, avvalendosi anche dell'Associazione italiana allevatori (APA), attraverso le sue strutture provinciali, per raccogliere i dati e tenerli aggiornati mediante un monitoraggio costante;

Visto il decreto in data 9 ottobre 2007 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, che approva il manuale operativo per la gestione dell'anagrafe degli equidi, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 5 dicembre 2007;

Visto il decreto in data 29 dicembre 2009 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe degli equidi da parte dell'UNIRE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2010;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 2010;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 28 ottobre 2010;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;

Preso atto che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso i pareri nei termini prescritti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle norme recate dal regolamento (CE) n.504/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) anagrafe degli equidi: il sistema di identificazione e di registrazione degli equidi, organizzato e gestito dall'Unione nazionale incremento razze equine, di seguito denominato UNIRE, ai sensi del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200;

b) azienda: qualsiasi stabilimento, costruzione e, nel caso di una fattoria all'aperto, qualsiasi luogo in cui sono tenuti, allevati o governati equidi. Ciascuna azienda viene univocamente identificata dal codice univoco attribuito dall'ASL competente per territorio;

c) titolare dell'azienda: qualsiasi persona fisica o giuridica a cui risulta intestata l'azienda;

d) allevamento: l'equide o un gruppo di equidi che sono tenuti in una azienda, intesa come unità epidemiologica, appartenenti ad un unico proprietario. In caso di più allevamenti in una azienda questi ultimi devono formare una unità distinta avente la medesima qualifica sanitaria. Ciascun allevamento viene univocamente identificato da:

1) codice azienda di cui alla lettera *b)*;

2) codice fiscale del proprietario dell'allevamento;

3) codice della specie animale;

e) proprietario dell'allevamento: qualsiasi persona fisica o giuridica proprietaria degli equidi. Ciascun proprietario viene univocamente identificato dal suo codice fiscale;
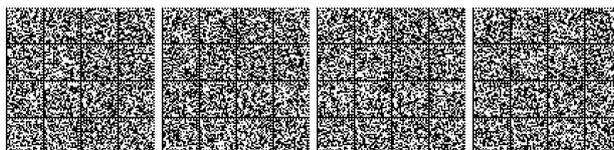
f) detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile degli equidi anche temporaneamente, nonché durante il trasporto o nel mercato; se delegato dal proprietario, il detentore è individuato mediante il codice fiscale correlato al codice dell'allevamento dell'azienda;

g) equide: i mammiferi solipedi selvatici o domestici di tutte le specie del genere Equus della famiglia Equidae e i loro ibridi;

h) equide registrato: equide iscritto in un libro genealogico o in un registro anagrafico istituito ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 30;

i) equide da macello: qualsiasi equide introdotto in Italia per essere condotto ad un macello per esservi macellato, direttamente o dopo essere transitato per un mercato o un centro di raccolta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243;

l) equide destinato alla produzione di alimenti per l'uomo: un equide è considerato destinato alla produzione di carne per il consumo umano a meno che sia irreversibilmente dichiarato non tale nella sezione IX, parte II, del documento di identificazione denominato passaporto;

m) stabilimento di macellazione: stabilimento adibito alla macellazione ed alla toelettatura degli animali le cui carni sono destinate al consumo umano e riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e identificato da un codice univoco e dal codice fiscale;

n) autorità competente: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, ciascuno per la propria competenza: il Ministero della salute, le aziende sanitarie locali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

o) dichiarazione di destinazione finale: dichiarazione che indica se l'animale è stato escluso dalla produzione di alimenti per il consumo umano. Tale dichiarazione, se presente, deve essere riportata sul documento d'identificazione individuale dell'equide e sottoscritta dal proprietario;

p) numero unico di identificazione a vita conforme al sistema di codifica UELN: un codice alfanumerico a quindici cifre, di cui le prime tre delle quali costituite dal codice ISO3166 del Paese di registrazione del soggetto, le successive tre il codice nazionale della banca dati in cui l'equide è registrato, e le restanti nove il numero unico individuale di registrazione;

q) transponder: un dispositivo elettronico di identificazione individuale a radiofrequenza passiva per sola lettura, conforme alla norma ISO 11784 e utilizzante una tecnologia HDX o FDX-B, e che può essere letto da un dispositivo di lettura compatibile con la norma ISO 11785 ad una distanza di almeno 12 cm, impiantato sull'equide da opera di un veterinario, o di altra persona in possesso di equivalente qualifica, appositamente incaricato da AIA, APA, ANA o UNIRE, ognuna per gli equidi di rispettiva competenza. Per gli equidi destinati ad essere macellati prima dei 12 mesi di età e che non sono destinati né a scambi intracomunitari né all'esportazione verso Paesi terzi è autorizzata, una identificazione semplificata esclusivamente per il trasporto dell'equide dall'azienda di nascita al macello. L'identificazione dell'equide viene effettuata comunque prima che l'equide lasci l'azienda di nascita, tramite l'apposizione al pastorale anteriore sinistro di una fascetta inamovibile contenente un transponder;

r) passaporto: documento di identificazione in forma di stampato indivisibile, conforme all'Allegato I al regolamento (CE) n.504/2008, e che accompagna l'equide in tutti i suoi spostamenti ad esclusione di casi di deroga previsti all'articolo 13, paragrafo 2, dello stesso regolamento;

s) responsabili del funzionamento del sistema di identificazione degli equidi e dell'implementazione dei dati nella Banca dati degli equidi (BDE): le Associazioni nazionali allevatori di specie e di razza (ANA) e l'UNIRE, di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, e successive modifiche, per gli equidi registrati, l'Associazione italiana allevatori (AIA) anche attraverso le sue strutture provinciali (APA), per tutti gli altri equidi;

t) obblighi del proprietario o del detentore delegato:

1) inviare all'AIA, ANA, APA, UNIRE, ciascuna per le proprie competenze, entro sette giorni dall'evento, la denuncia di nascita di un equide, la comunicazione della richiesta di registrazione dell'introduzione in azienda di un equide proveniente da un Paese membro UE o terzo, del passaggio di proprietà o della vendita di equide, del furto o smarrimento dell'equide o del passaporto, del ritrovamento dell'equide o del passaporto, nonché entro tre giorni dall'evento la comunicazione di morte o abbattimento dell'equide in luogo diverso dal macello;

2) istituire, compilare ed aggiornare in ogni sua parte per il proprio allevamento il registro aziendale di carico e scarico entro sette giorni dal verificarsi dell'evento;

3) completare il passaporto apponendo la propria firma negli spazi previsti sul passaporto medesimo;

u) obblighi dello stabilimento di macellazione:

1) Accertare che ogni equide introdotto sia provvisto di passaporto e che l'animale non risulti escluso dalla produzione alimentare sulla base della dichiarazione resa dal proprietario dell'equide così come riportato nel medesimo passaporto;

2) verificare, ad esclusione degli equidi da macello provenienti dall'estero, la congruenza delle informazioni presenti sul passaporto e quelle registrate in Banca dati degli equidi (BDE);

3) comunicare alla BDN, per via informatica, entro sette giorni dalla macellazione, tutte le informazioni relative a tutti gli equidi macellati, secondo le modalità definite nel manuale operativo;

4) garantire, sotto il controllo del veterinario ufficiale, l'espianto dei dispositivi di identificazione elettronica degli equidi macellati;

v) Banca dati degli equidi (BDE): la banca dati gestita dall'UNIRE, realizzata in conformità con quanto previsto dall'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge del 1° agosto 2003, n. 200, che garantisce le funzionalità citate al comma 1 dell'articolo 8 del medesimo decreto-legge n. 147 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 200 del 2003;
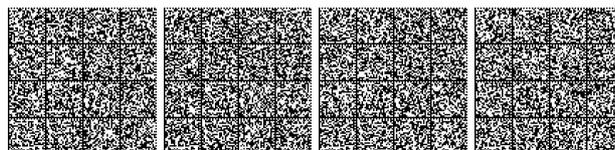
z) Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN): la banca dati del Ministero della salute, gestita dal Centro servizi nazionale istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise, in applicazione dell'articolo 12, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437.

Art. 3.

Sanzioni in materia di identificazione degli equidi

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detenga equidi non in regola con gli obblighi di identificazione, di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 504/2008, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.500 euro per ogni capo non regolarmente identificato delle specie diverse dal cavallo e degli ibridi e da 900 euro a 4.500 euro per ogni capo non regolarmente identificato della specie equina.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque tolga o sostituisca il transponder presente su un equide, senza preventiva autorizzazione dell'autorità competente, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro per ogni capo.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque modifichi o contraffaccia il passaporto di un equide è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro per ogni documento.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in assenza di preventiva autorizzazione da parte dell'Unione nazionale razze equine (UNIRE), dell'Associazione italiana allevatori (AIA), delle Associazioni nazionali allevatori (ANA) o delle Associazioni provinciali allevatori (APA), a seconda delle rispettive competenze, impianti su un equide un transponder, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 900 euro a 4.500 euro per ogni capo, fatta salva la possibilità di identificazione degli equidi da parte dei Servizi veterinari competenti per territorio per specifiche esigenze inerenti la gestione di emergenze di carattere sanitario.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di una azienda, il proprietario di un equide o il detentore delegato, che sposti dall'azienda o introduca in essa un animale di cui al comma 1, senza che lo stesso sia accompagnato dal passaporto e dal documento di provenienza o modello IV, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.800 euro per ogni capo.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, il veterinario o altra persona in possesso di equivalente qualifica, incaricato di applicare un transponder ad un equide che ometta l'impianto o impianti il dispositivo senza essersi accertato dell'assenza di altro dispositivo in precedenza impiantato e ancora funzionante o della presenza di segni clinici indicanti che un transponder precedentemente impiantato è stato rimosso per via chirurgica o lo applichi in maniera non conforme, è soggetto al pagamento da 150 euro a 900 euro per ogni capo.

7. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente articolo, a norma dell'articolo 8-*bis* della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata e non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Art. 4.

Sanzioni in materia di mancate comunicazioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore delegato che ometta di inviare alla APA, AIA, ANA o UNIRE, a seconda della rispettiva competenza, entro sette giorni dall'evento, la denuncia di nascita del puledro, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 900 euro per ogni capo. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente comma, a norma dell'articolo 8-*bis* della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata e non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore delegato che ometta di inviare alla APA, AIA, ANA o UNIRE, a seconda della rispettiva competenza, la richiesta di registrazione in anagrafe, di un equide nato in Italia o proveniente da un Paese membro della Unione europea, identificati in conformità con le decisioni n. 93/623/CEE e n. 2000/68/CE, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.800 euro per ogni capo.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore delegato che ometta di inviare alla APA, AIA, ANA o UNIRE, a seconda della rispettiva competenza, la richiesta di registrazione in anagrafe, entro sette giorni dall'introduzione in azienda, di un equide proveniente da un Paese membro della Unione europea, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.800 euro per ogni capo. Sono esclusi dagli obblighi di registrazione, gli equidi introdotti in Italia per essere destinati direttamente al macello o introdotti temporaneamente ai fini di manifestazioni ippico-sportive ufficiali.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore delegato che ometta di inviare alla APA, AIA, ANA o UNIRE, a seconda della rispettiva competenza, la richiesta di registrazione in anagrafe, entro sette giorni dall'arrivo in azienda di un equide importato da un Paese terzo, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.800 euro per ogni capo. Sono esclusi dagli obblighi di registrazione, gli equidi importati in Italia per essere destinati direttamente al macello o introdotti temporaneamente ai fini di manifestazioni ippico-sportive ufficiali.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore delegato che ometta di comunicare alla APA, AIA, ANA o UNIRE, a seconda della rispettiva competenza, entro sette giorni dall'evento, la vendita o l'esportazione definitiva di un equide destinato a Paesi UE o a Paesi terzi, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.800 euro per ogni capo.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore delegato che ometta di comunicare alla APA, AIA, ANA o UNIRE, a seconda della rispettiva competenza, entro sette giorni dall'evento, il passaggio di proprietà per vendita o acquisto di un equide, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.800 euro per ogni capo.
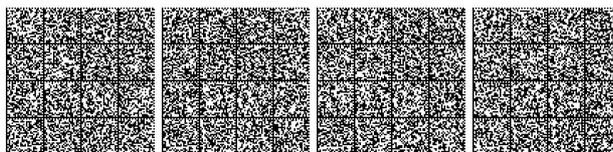
7. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore delegato che ometta di comunicare alla APA, AIA, ANA o UNIRE, a seconda della rispettiva competenza, entro tre giorni dall'evento, la morte o l'abbattimento di un equide in luogo diverso dal macello, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa-pecuniaria da 150 euro a 900 euro per ogni capo.

8. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore delegato che ometta di comunicare alla APA, AIA, ANA o UNIRE, a seconda della rispettiva competenza, entro sette giorni dalla scoperta, il furto o lo smarrimento dell'equide, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro per ogni capo.

9. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore delegato che ometta di comunicare alla APA, AIA, ANA o UNIRE, a seconda della rispettiva competenza, entro sette giorni dalla scoperta, il furto o lo smarrimento del passaporto, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.800 euro.

10. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore delegato che ometta di comunicare alla APA, AIA, ANA o UNIRE, a seconda della rispettiva competenza, entro sette giorni dall'evento, il ritrovamento dell'equide rubato o smarrito, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 900 euro per ogni capo.

11. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore delegato che ometta di comunicare alla APA, AIA, ANA o UNIRE, a seconda della rispettiva competenza, entro sette giorni dall'evento, il ritrovamento del passaporto rubato o smarrito, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 900 euro.

Art. 5.

Sanzioni in materia di mancate registrazioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore delegato degli equidi, ad eccezione del trasportatore, che ometta di istituire, compilare in ogni sua parte ed aggiornare per il proprio allevamento il registro aziendale di carico e scarico, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.800 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore delegato degli equidi che ometta di completare il passaporto apportando la propria firma negli spazi previsti e relativi ai dati del proprietario, Sezione III del passaporto, e alla eventuale destinazione finale d'uso, Sezione IX – Parte II o Parte III, del passaporto, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.800 euro per passaporto.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare o il responsabile dello stabilimento di macellazione che non adempie all'obbligo di accertare che ogni equide introdotto sia provvisto del passaporto e che l'animale non risulti escluso dalla produzione alimentare o di verificare, ad esclusione degli equidi da macello provenienti direttamente dall'estero, la congruenza delle informazioni presenti sul passaporto e quelle registrate in BDE, di comunicare alla BDN per via informatica entro sette giorni dalla macellazione tutte le informazioni relative agli equidi macellati, di garantire l'espianto dei dispositivi elettronici di identificazione, le modalità di distruzione o conservazione dei dispositivi recuperati secondo le modalità della normativa vigente, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 900 euro per ogni capo macellato. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente comma, a norma dell'articolo 8-*bis* della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata e non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Art. 6.

Accertamento violazioni e sanatoria

1. L'autorità incaricata del controllo deve indicare nel verbale di accertamento delle violazioni di cui al presente decreto le carenze riscontrate e le prescrizioni di adeguamento necessarie per assicurare che il detentore dell'equide rispetti le norme nel presente decreto legislativo.

2. Qualora si tratti del primo accertamento presso l'azienda o allevamento di un proprietario o un detentore delegato di equidi, l'autorità che effettua il controllo, nel caso accerti l'esistenza di violazioni che possono essere sanate garantendo comunque una sicura identificazione degli equidi, prescrive al proprietario o detentore delegato gli adempimenti necessari per una completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore a quindici giorni, fermi restando gli eventuali termini inferiori previsti dai regolamenti comunitari. Se il proprietario o il detentore delegato degli equidi ottempera a tutte le prescrizioni imposte dall'autorità per la regolarizzazione entro il termine fissato, le sanzioni relative alle violazioni riscontrate sono estinte.

3. Il comma 2 non si applica agli stabilimenti di macellazione.

Art. 7.

Norme finali

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, alla irrogazione delle relative sanzioni, dandone comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero della salute.

2. Ai fini degli accertamenti e delle procedure di cui al comma 1 e per quanto non previsto, restano ferme le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

3. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.
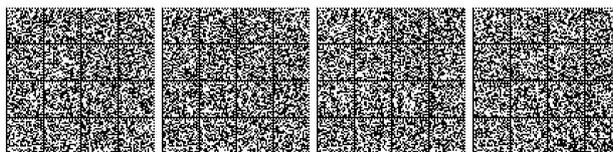
Art. 8.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

GALAN, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

FAZIO, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE)

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

L'art. 3 della legge 7 luglio 2009, n. 88, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 luglio 2009, n. 161, S.O., così recita:

«Art. 3 *(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)*. — 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in provvedimenti attuativi di direttive comunitarie, di natura regolamentare o amministrativa, emanati ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai princìpi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*.

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'art. 1.».

— Il regolamento (CE) n. 504/2008 è pubblicato nella G.U.U.E. 7 giugno 2008, n. L 149.

— Le direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE sono pubblicate G.U.C.E. 18 agosto 1990, n. L 224.

— La direttiva 2009/156 è pubblicata nella G.U.U.E. 23 luglio 2010, n. L. 192.

— L'art. 8, comma 15, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 2 agosto 2003, n. 178, così recita:

«15. Sulla base delle linee guida e dei princìpi stabiliti dal Ministro delle politiche agricole e forestali, l'UNIRE organizza e gestisce l'anagrafe equina nell'àmbito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, articolandola per razza, tipologia d'uso e diffusione territoriale. L'UNIRE si avvale anche dell'AIA, attraverso le sue strutture provinciali (APA), per raccogliere i dati e tenerli aggiornati mediante un monitoraggio costante. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

— L'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 giugno 1998, n. 129., così recita:

«Art. 15 *(Servizi di interesse pubblico)*. — 1. Il SIAN, quale strumento per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 , ha caratteristiche unitarie ed integrate su base nazionale e si avvale dei servizi di interoperabilità e delle architetture di cooperazione previste dal progetto della rete unitaria della pubblica amministrazione. Il Ministero per le politiche agricole e gli enti e le agenzie dallo stesso vigilati, le regioni e gli enti locali, nonché le altre amministrazioni pubbliche operanti a qualsiasi titolo nel comparto agricolo e agroalimentare, hanno l'obbligo di avvalersi dei servizi messi a disposizione dal SIAN, intesi quali servizi di interesse pubblico, anche per quanto concerne le informazioni derivanti dall'esercizio delle competenze regionali e degli enti locali nelle materie agricole, forestali ed agroalimentari. Il SIAN è interconnesso, in particolare, con l'Anagrafe tributaria del Ministero delle finanze, i nuclei antifrode specializzati della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, le camere di commercio, industria ed artigianato, secondo quanto definito dal comma 4.

2. Il SIAN, istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194 , è unificato con i sistemi informativi di cui all'art. 24, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e all'art. 1 della legge 28 marzo 1997, n. 81, ed integrato con i sistemi informativi regionali. Allo stesso è trasferito l'insieme delle strutture organizzative, dei beni, delle banche dati, delle risorse hardware, software e di rete dei sistemi di cui all'art. 01 della legge 28 marzo 1997, n. 81, senza oneri amministrativi. In attuazione della normativa comunitaria, il SIAN assicura, garantendo la necessaria riservatezza delle informazioni, nonché l'uniformità su base nazionale

dei controlli obbligatori, i servizi necessari alla gestione, da parte degli organismi pagatori e delle regioni e degli enti locali, degli adempimenti derivanti dalla politica agricola comune, connessi alla gestione dei regimi di intervento nei diversi settori produttivi ivi inclusi i servizi per la gestione e l'aggiornamento degli schedari oleicolo e viticolo.

3. Il SIAN è interconnesso con i sistemi informativi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di fornire all'ufficio del registro delle imprese, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli elementi informativi necessari alla costituzione ed aggiornamento del Repertorio economico amministrativo (REA). Con i medesimi regolamenti, di cui all'art. 14, comma 3, sono altresì definite le modalità di fornitura al SIAN da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle informazioni relative alle imprese del comparto agroalimentare.

4. Con apposita convenzione le amministrazioni di cui ai commi precedenti definiscono i termini e le modalità tecniche per lo scambio dei dati, attraverso l'adozione di un protocollo di interscambio dati. Il sistema automatico di interscambio dei dati è attuato secondo modalità in grado di assicurare la salvaguardia dei dati personali e la certezza delle operazioni effettuate, garantendo altresì il trasferimento delle informazioni in ambienti operativi eterogenei, nel pieno rispetto della pariteticità dei soggetti coinvolti.

5. Lo scambio di dati tra i sistemi informativi di cui al presente articolo, finalizzato al perseguimento delle funzioni istituzionali nelle pubbliche amministrazioni interessate, non costituisce violazione del segreto d'ufficio.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si farà fronte nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi.».

Note all'art. 1:

— Per il regolamento (CE) n. 504/2008, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— La legge 15 gennaio 1991, n. 30 è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 gennaio 1991, n. 24.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 aprile 1994, n. 93, S.O.

— Il regolamento (CE) n. 853/2004 è pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 139.

— Per il regolamento (CE) n. 504/2008 si veda nelle note alle premesse.

— L'art. 8, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, citato nelle premesse, così recita:

«Art. 8 *(Disposizioni sull'UNIRE)*. — 1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, avvalendosi dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), ed il Ministro dell'economia e delle finanze procedono entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei riguardi, rispettivamente, dei titolari di concessione in atto alla data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché dei titolari di concessione attribuita successivamente, ai sensi del predetto regolamento, alla ricognizione delle posizioni relative a ciascun concessionario anche conseguenti a disposizioni aventi forza di legge decadute anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

— Per l'art. 8, comma 15, del medesimo decreto-legge, si veda nelle note alle premesse.

— L'art. 12, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 febbraio 2001, n. 30, così recita:

«8. Per l'applicazione del presente articolo il Ministero della sanità può avvalersi del Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione ed informazione, attivato presso l'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"».

Note all'art. 3:

— Per il regolamento (CE) n. 504/2008, si veda nelle note alle premesse.

— L'art. 8-*bis* della legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1981, n. 329, S.O., così recita:

«Art. 8-*bis (Reiterazione delle violazioni)*. — Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo.

Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.

Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.

La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.

Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall'autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno.

Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.».

Note all'art. 4:

— Per l'art. 8-*bis* della legge 24 novembre 1981, n. 689, si veda nelle note all'art. 3

— La decisione n. 93/623/CEE, è pubblicata nella G.U.C.E. 3 dicembre 1993, n. L 298.

— La decisione n. 2000/68/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 28 gennaio 2000, n. L. 23.

Note all'art. 5:

— Per l'art. 8-*bis* della legge 24 novembre 1981, n. 689, si veda nelle note all'art. 3.

Note all'art. 7:

— Per la legge 24 novembre 1981, n. 689, si veda nelle note all'art. 3.

11G0065

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 gennaio 2011, n. **30**.

Regolamento concernente il Fondo per le vittime dell'amianto ai sensi dell'articolo 1, commi 241-246, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 1, commi 241, 242, 243, 244, 245 e 246 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 6 ottobre 2008 e del 22 marzo 2010;

Visto l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha disposto, tra l'altro, la soppressione dell'IPSEMA (Istituto di previdenza per il settore marittimo);

Ritenuto necessario apportare, in considerazione di quanto disposto dal predetto articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010 le modifiche conseguenti alla soppressione dell'IPSEMA e alla sua incorporazione nell'INAIL;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 2 dicembre 2010;

ADOTTA:

il seguente regolamento recante la disciplina dell'organizzazione, del finanziamento e del comitato amministratore del Fondo per le vittime dell'amianto, nonché delle procedure e delle modalità di erogazione delle prestazioni del Fondo stesso, a norma dell'articolo 1, commi da 241 a 246, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 1.

Fondo per le vittime dell'amianto

1. Il Fondo per le vittime dell'amianto, di seguito denominato Fondo, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si avvale, a titolo gratuito, per l'erogazione della prestazione e per la riscossione delle addizionali previste, rispettivamente, dai commi 243 e 244 dell'articolo 1 della medesima legge, degli uffici e delle competenti strutture dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), che, per tali finalità, destina le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 2.

Prestazione aggiuntiva

1. Hanno diritto alla prestazione del Fondo i titolari di rendita, anche unificata, erogata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni, che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto e alla fibra «fiberfrax» riconosciute dall'INAIL e dal soppresso Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e, in caso di premorte, gli eredi ai sensi dell'articolo 85 del predetto decreto del Presidente della Repubblica.

2. La prestazione aggiuntiva, fissata in una misura percentuale della rendita, è calcolata sulla base del rapporto tra le risorse annue effettivamente disponibili nel Fondo e la spesa sostenuta dagli Istituti assicuratori per le rendite di cui al comma 1, erogate nell'anno di riferimento. La prestazione aggiuntiva è erogata d'ufficio dall'INAIL mediante l'erogazione di due acconti ed un conguaglio.

3. Gli acconti di cui al comma 2 sono corrisposti utilizzando le risorse annue provenienti dal bilancio dello Stato. A decorrere dal 2011, la misura del primo acconto è pari al 10% dell'importo di ciascun rateo di rendita. Tale acconto è erogato a seguito del trasferimento delle predette risorse al Fondo e contestualmente ai ratei di rendita, secondo le ordinarie modalità di pagamento dell'INAIL. Il secondo acconto è erogato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili del Fondo provenienti dal bilancio dello Stato, in un'unica soluzione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, sulla base delle spese effettivamente sostenute nell'anno di riferimento, per le rendite di cui al comma 1 e delle prestazioni già erogate con il primo acconto. A tal fine, l'INAIL, con determinazione del Presidente, definisce la misura complessiva dell'acconto.

4. Il conguaglio è corrisposto entro sei mesi dalla fine dell'esercizio successivo a quello in cui è stato erogato il primo acconto, utilizzando le risorse annue effettivamente disponibili nel Fondo derivanti dagli oneri a carico delle imprese. La misura del conguaglio è determinata in base all'ammontare dell'addizionale riscossa, delle prestazioni erogate in acconto e della spesa sostenuta per il pagamento delle rendite di cui al comma 1.

5. Per gli anni di competenza 2008, 2009 e 2010 la prestazione aggiuntiva è erogata in un'unica soluzione: per gli anni 2008 e 2009 nella misura, per ciascun anno, del 20% della rendita entro il 31 dicembre 2011; per l'anno 2010 nella misura del 15% della rendita entro il 30 giugno 2012.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su determinazione del Presidente dell'INAIL, sentito il Comitato amministratore del Fondo, è determinata la misura complessiva della prestazione aggiuntiva e del conguaglio.

7. Con decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su determinazione del Presidente dell'INAIL e sentito il Comitato amministratore del Fondo, possono essere variate la misura complessiva della prestazione aggiuntiva, gli acconti, il conguaglio e le relative modalità di erogazione, sulla base anche delle previsioni relative alla platea dei beneficiari.

Art. 3.

Oneri di finanziamento del Fondo a carico delle imprese

1. L'onere di finanziamento del Fondo, posto dall'articolo 1, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a carico delle imprese, è determinato in dieci milioni di euro annui per il 2008 e per il 2009 ed in sette milioni e trecentotrentatremila euro a decorrere dal 2010.

2. Agli oneri di cui al comma l si provvede con un'addizionale sui premi versati dalle imprese assicurate all'INAIL ed al soppresso IPSEMA, individuate con riferimento allo svolgimento delle attività lavorative che hanno comportato il riconoscimento dei benefici previdenziali per esposizione all'amianto, di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni.

3. Le imprese tenute al versamento dell'addizionale sui premi assicurativi all'INAIL, sono, secondo un principio di mutualità, quelle che attualmente svolgono le stesse attività lavorative che hanno comportato il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui al comma 2 per un numero di lavoratori uguale o superiore a 2.000 soggetti, classificate secondo le vigenti tariffe dei premi, approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 22 gennaio 2001, n. 17, alle seguenti voci:

a) gestione Artigianato - voci di lavorazione 3630, 4100, 6111, 6112, 6113, 6212, 6311, 6411, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 9200;

b) gestione Industria - voci di lavorazione 3620, 4110, 6111, 6112, 6114, 6212, 6311, 6413, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 7273, 9220;

c) gestione terziario - voci di lavorazione 3620, 4100, 6100, 6211, 6310, 6410, 6420, 6581, 7200, 9220;

d) gestione altre attività - voci di lavorazione 3620, 4100, 6100, 7100.

4. Le lavorazioni, oggetto di addizionale, di competenza del soppresso IPSEMA, si riferiscono alla gestione trasporto merci ed alla gestione trasporto passeggeri.

5. Per gli anni 2008 e 2009, l'addizionale sui premi di cui al comma 2 è fissata in misura pari a 1,44% per le voci di lavorazione di cui al comma 3 ed in misura pari allo 0,03% per le lavorazioni di cui al comma 4. A decorrere dal 2010, l'addizionale sui premi di cui al comma 2 è fissata in misura pari a 1,07% per le voci di tariffa di cui al comma 3 ed in misura pari allo 0,02% per le lavorazioni di cui al comma 4.

6. L'addizionale è richiesta una sola volta l'anno. In sede di prima applicazione, l'addizionale per gli anni 2008 e 2009 è applicata contestualmente e cumulativamente, in un'unica soluzione. La misura dell'addizionale da applicare negli anni successivi al 2010 può essere variata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su determinazione del Presidente dell'INAIL, da emanarsi entro il 30 novembre di ogni anno sulla base delle somme effettivamente accertate per effetto dell'applicazione delle aliquote di cui al comma 5 e delle previsioni di crescita della platea dei beneficiari di competenza dell'INAIL e del soppresso IPSEMA. Con il medesimo decreto possono essere variati i criteri di individuazione di cui ai commi 2, 3 e 4.

7. Le somme non utilizzate in ciascun esercizio finanziario sono mantenute in bilancio per essere impiegate nell'esercizio successivo.

Art. 4.

Contabilità del Fondo

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, istituito presso l'INAIL, ha contabilità autonoma e separata.

2. I risultati della gestione del Fondo sono evidenziati, in apposita contabilità separata, nei bilanci annuali dell'INAIL.

3. Per ogni esercizio vengono predisposti i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione del Fondo, corredati da una relazione sulla gestione stessa.

4. Il collegio sindacale dell'INAIL esercita sul Fondo, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, le funzioni di cui all'articolo 2403 e seguenti del codice civile. In particolare, controlla l'amministrazione del Fondo e vigila sull'osservanza delle regole che la governano; verifica i risultati della gestione e la consistenza di cassa. Il collegio, a tal fine, può inoltre procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo.

5. I costi di gestione, ed in particolare i costi per l'erogazione delle prestazioni del Fondo, sono a carico dell'INAIL.

Art. 5.

Comitato amministratore del Fondo

1. Il Fondo è gestito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un Comitato amministratore composto da sedici membri, di cui fanno parte un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per le politiche previdenziali -, uno del Ministero dell'economia e delle finanze, quattro rappresentanti dell'INAIL, quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, quattro rappresentanti delle organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale, due rappresentanti delle associazioni delle vittime dell'amianto maggiormente rappresentative nell'ambito delle regioni che, a livello nazionale, risultano avere una più alta incidenza di malattie asbesto-correlate.

2. I componenti del Comitato amministratore, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta a prescindere dal periodo di effettivo svolgimento dell'incarico. I componenti che non partecipano, senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute decadono dall'incarico; la decadenza viene dichiarata dal Comitato e può essere richiesta da ciascun componente del Comitato stesso. In caso di cessazione dalla carica dei componenti anteriormente alla scadenza del triennio la durata in carica del sostituto avrà termine alla scadenza del predetto triennio.

3. Il presidente del Comitato amministratore è eletto dal Comitato stesso tra i propri membri.

4. Il Comitato si avvale delle competenti strutture dell'INAIL.

5. Ai componenti del Comitato non spettano compensi né rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti. Al funzionamento dello stesso si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
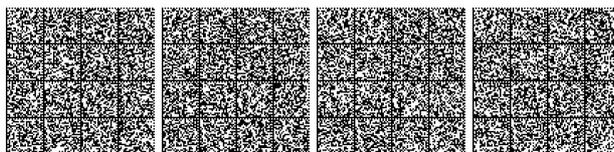
Art. 6.

Compiti del Comitato amministratore

1. Il Comitato amministratore del Fondo svolge i seguenti compiti:

a) predispone, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INAIL, i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione sulla gestione stessa;

b) delibera il regolamento di funzionamento del Fondo entro e non oltre due mesi dal suo insediamento;

c) partecipa alla procedura di determinazione e variazione della prestazione aggiuntiva secondo le modalità di cui al presente decreto;

d) vigila sulla affluenza dell'addizionale, sull'erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione del Fondo, proponendo al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze i provvedimenti necessari per migliorare l'efficacia e l'entità della prestazione del Fondo;

e) assolve ogni altro compito previsto dal regolamento di cui alla lettera *b)*, senza oneri a carico del Fondo medesimo.

Art. 7.

Ricorsi

1. I titolari di rendita di cui all'articolo 2, comma 1, ai quali non sia stata erogata la prestazione aggiuntiva o sia stata erogata in misura ritenuta errata, possono proporre ricorso all'INAIL secondo la disciplina prevista dagli articoli 104 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Art. 8.

Norme finali

1. La prestazione aggiuntiva è riconosciuta con decorrenza 1° gennaio 2008.

Il presente decreto, registrato dalla Corte dei conti e munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 12 gennaio 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 74

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 1, commi 241, 242, 243, 244, 245, e 246 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), è il seguente:

«241. È istituito presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilità autonoma e separata, un Fondo per le vittime dell'amianto, in favore di tutte le vittime che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto e alla fibra "fiberfrax", e in caso di premorte in favore degli eredi.

242. Le prestazioni del Fondo di cui al comma 241 non escludono e si cumulano ai diritti di cui alle norme generali e speciali dell'ordinamento.

243. Il Fondo di cui al comma 241 eroga, nel rispetto della propria dotazione finanziaria, una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita, diretta o in favore di superstiti, liquidata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, o dell'art. 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL.

244. Il finanziamento del Fondo di cui al comma 241 è a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. L'onere a carico dello Stato è determinato in 30 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 e 22 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto.

245. Per la gestione del Fondo di cui al comma 241 è istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un comitato amministratore la cui composizione, la cui durata in carica e i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

246. L'organizzazione e il finanziamento del Fondo di cui al comma 241, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinati con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

— Il testo dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e)

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

— Il testo dell'art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti) è il seguente:

«Art. 3 *(Norme in materia di controllo della Corte dei conti)*. — 1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;

b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;

c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;

d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere *b)* e *c)*;

e) [autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi, secondo quanto previsto dall'art. 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29];

f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;

f-*bis*) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

f-*ter*) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

g) decreti che approvano contratti delle Amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;

h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;

i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;

l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo.

1-*bis*. Per i controlli previsti dalle lettere f-*bis*) e f-*ter*) del comma 1 è competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimità.

2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi.

3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte può chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutività. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimità, ne dà avviso al Ministro.

4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorità previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico.

5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di princìpio e di programma.

6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni interessate, alle

quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente adottate.

7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.

8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Può richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimità, ne dà avviso all'organo generale di direzione. È fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.

10. La sezione del controllo è composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione è ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per materia e deliberano con un numero minimo di undici votanti. L'adunanza plenaria è presieduta dal presidente della Corte dei conti ed è composta dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti.

10-*bis*. La sezione del controllo in adunanza plenaria stabilisce annualmente i programmi di attività e le competenze dei collegi, nonché i criteri per la loro composizione da parte del presidente della Corte dei conti.

11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati circa la legittimità di atti. Del collegio viene chiamato a far parte in qualità di relatore il magistrato che deferisce la questione alla sezione.

12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.

13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria.».

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 ottobre 1965, n. 257, S.O.

— Il testo del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1 agosto 1994, n. 178.

— Il testo dell'art. 13, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), è il seguente:

«Art. 13 *(Trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato)*. — Ai lavoratori occupati in imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto, impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale secondo la normativa vigente anche se il requisito occupazionale sia pari a quindici unità per effetto di decremento di organico dovuto al pensionamento anticipato.

2. Con effetto fino a settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i lavoratori occupati nelle imprese di cui al comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari, e che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni di anzianità assicurativa e contributiva agli effetti delle disposizioni previste dall'art. 22, primo comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, hanno facoltà di richiedere la concessione di un trattamento di pensione secondo la disciplina di cui al medesimo art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni prescritto dalle disposizioni soprarichiamate, in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, o cinquantacinque anni se donne.

3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, individua i criteri per la selezione delle imprese di cui al comma 1 e determina, entro il limite di seicento unità, il numero massimo di pensionamenti anticipati.

4. Le imprese, singolarmente o per gruppo di appartenenza, rientranti nei criteri di cui al comma 3, che intendano avvalersi delle disposizioni del presente articolo, presentano programmi di ristrutturazione e riorganizzazione e dichiarano l'esistenza e l'entità delle eccedenze strutturali di manodopera, richiedendone l'accertamento da parte del CIPE unitamente alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 2.

5. La facoltà di pensionamento anticipato può essere esercitata da un numero di lavoratori non superiore a quello delle eccedenze accertate dal CIPE. I lavoratori interessati sono tenuti a presentare all'impresa di appartenenza domanda irrevocabile per l'esercizio della facoltà di cui al comma 2 del presente articolo, entro trenta giorni dalla comunicazione all'impresa stessa o al gruppo di imprese degli accertamenti del CIPE, ovvero entro trenta giorni dalla maturazione dei trenta anni di anzianità di cui al medesimo comma 2, se posteriore. L'impresa entro dieci giorni dalla scadenza del termine trasmette all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le domande dei lavoratori, in deroga all'art. 22, primo comma, lettera *c)*, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni. Nel caso in cui il numero dei lavoratori che esercitano la facoltà di pensionamento anticipato sia superiore a quello delle eccedenze accertate, l'impresa opera una selezione in base alle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sono trasmesse all'INPS si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione.

6. Per i lavoratori delle miniere o delle cave di amianto il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa ai periodi di prestazione lavorativa ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche è moltiplicato per il coefficiente di 1,5.

7. Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,5.

8. Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,25.

9. Ai dipendenti delle miniere o delle cave di amianto o delle imprese di cui al comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite, che possano far valere i medesimi requisiti di età e anzianità contributiva previsti dal comma 2 presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), è dovuto, dall'Istituto medesimo, a domanda e a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro, l'assegno di cui all'art. 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155. L'anzianità contributiva dei dirigenti ai quali è corrisposto il predetto assegno è aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, e cinquantacinque anni se donne.

10. La gestione di cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per ciascun mese di anticipazione della pensione una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per il Fondo medesimo sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonché una somma pari all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità. L'impresa, entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'INPS, è tenuta a corrispondere a favore della gestione di cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun dipendente che abbia usufruito del pensionamento anticipato, un contributo pari al trenta per cento degli oneri complessivi di cui al presente comma, con facoltà di optare per il pagamento del contributo stesso, con addebito di interessi nella misura del dieci per cento in ragione d'anno, in un numero di rate mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi di anticipazione della pensione.

11. Nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, nonché nelle zone industriali in declino, individuate dalla decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 (89/288/CEE), ai sensi del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, il contributo di cui al comma 10 del presente articolo è ridotto al venti per cento. La medesima percentuale ridotta si applica altresì nei confronti delle imprese assoggettate alle procedure concorsuali di cui alle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, e al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, e al relativo pagamento si applica l'art. 111, primo comma, n. 1), delle disposizioni approvate con il citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

12. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 6 miliardi per il 1992, lire 60 miliardi per il 1993 e lire 44 miliardi per il 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando, per il 1992, l'accantonamento "Finanziamento di un piano di pensionamenti anticipati" e, per il 1993 e il 1994, l'accantonamento "Interventi in aree di crisi occupazionale".

13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.».

— Il testo della legge 13 novembre 2009, n. 172 (Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato), è Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 novembre 2009, n. 278.

— Il testo dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) è il seguente:

«Art. 7 *(Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di enti)*. — 1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento stabile delle attività previste dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, l'IPSEMA e l'ISPESL sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite all'INAIL, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute; l'INAIL succede in tutti i rapporti attivi e passivi.».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 1, comma 241, della citata legge n. 244 del 2007 si vedano le alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per la citata legge n. 257 del 1992, si veda nelle note alla premesse.

Note all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 3, comma 7, del citato decreto legislativo n. 479 del 1994, si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 2403 del Codice civile è il seguente:

«Art. 2403 *(Doveri del collegio sindacale)*. — Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'art. 2409-*bis*, terzo comma.».

Note all'art. 7:

— Il testo art. 104 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), è il seguente:

«Art. 104. — L'infortunato, il quale non riconosca fondati i motivi per i quali l'Istituto assicuratore ritiene di non essere obbligato a liquidare indennità o non concordi sulla data di cessazione della indennità per inabilità temporanea o sull'inesistenza di inabilità permanente, o non accetti la liquidazione di una rendita provvisoria o quella comunque fatta dall'Istituto assicuratore, comunica all'Istituto stesso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con lettera della quale abbia ritirato ricevuta, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione fattagli, i motivi per i quali non ritiene giustificabile il provvedimento dell'Istituto, precisando, nel caso in cui si tratti di inabilità permanente, la misura di indennità che ritiene essergli dovuta, e allegando in ogni caso alla domanda un certificato medico dal quale emergano gli elementi giustificativi della domanda.

Non ricevendo risposta nel termine di giorni sessanta dalla data della ricevuta della domanda di cui al precedente comma o qualora la risposta non gli sembri soddisfacente, l'infortunato può convenire in giudizio l'Istituto assicuratore avanti l'autorità giudiziaria.

Qualora il termine di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 102 decorra senza che l'Istituto assicuratore abbia fatto all'infortunato le comunicazioni in essi previste, si applica la disposizione del comma precedente.».

11G0068

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 febbraio 2011.

Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il triennio 2010-2012, per gli aspetti normativi ed economici, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante: «Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri», così come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, recante: «Riordino della carriera diplomatica, a norma dell'art. 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;

Visto l'art. 112 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, così come sostituito dall'art. 14 del citato decreto legislativo n. 85 del 2000, nel testo introdotto dall'art. 63, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il quale prevede per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, un procedimento negoziale, «con cadenza triennale tanto per la parte economica che normativa», per la definizione di un apposito Accordo sindacale i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica;

Visto in particolare il comma 1 del predetto art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, in base al quale il suddetto procedimento negoziale si svolge tra una delegazione di una parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, che la presiede, e dai Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quest'ultimo ora Ministro dell'economia e delle finanze o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale diplomatico;

Visto il comma 2 del menzionato art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, in base al quale si considerano rappresentative, ai fini della partecipazione al summenzionato procedimento negoziale, le organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentatività non inferiore al cinque per cento, calcolata sulla base del dato associato espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'àmbito considerato;

Visto il comma 3 del richiamato art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, in base al quale la delegazione sindacale è individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro degli affari esteri;

Vista la nota n. 0152002 del 29 aprile 2010, integrata con ministeriale dell'11 maggio 2010, prot. n. 0166287, con la quale il Ministero degli affari esteri ha trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica, i dati relativi alle deleghe per i contributi sindacali rilasciate, a favore delle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale diplomatico, alla data del 31 dicembre 2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 con il quale il prof. Renato Brunetta è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2008 con il quale il prof. Renato Brunetta, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, prof. Renato Brunetta, è stato delegato, tra l'altro, ad esercitare le funzioni «… di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, e di ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative al lavoro pubblico ed all'organizzazione delle pubbliche amministrazioni …», nonché quelle riguardanti «… le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni …»;

Sentito il Ministro degli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

La delegazione sindacale di cui all'art. 112, commi 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, così come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo n. 85 del 2000, nel testo introdotto dall'art. 63, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'Accordo per il triennio normativo ed economico 2010-2012, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, è composta dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera diplomatica:

1) S.N.D.M.A.E. - Sindacato nazionale dipendenti Ministero affari esteri;

2) FP CGIL Coordinamento esteri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2011

p. *Il Presidente*
del Consiglio dei Ministri
Il Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

11A04184

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Medici Florencia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto n. 286/1998, che recita: «Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli, e salvo il disposto dell'art. 45 della legge 6 marzo 1998, n. 40.»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto, in particolare, l'art. 49 relativo al riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente l'attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto, in particolare, l'art. 60, commi 2, 3 e 4 di detto decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, concernente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto l'art. 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248;

Vista l'istanza in data 3 aprile 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Medici Florencia, nata a Campana (Buenos Aires) - Argentina il giorno 10 ottobre 1979, di cittadinanza italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Licenciada en Psicología», rilasciato in data 24 febbraio 2005 dalla «Universidad del Aconcagua» di Mendoza (Argentina), con cui è registrata presso il «Ministerio de Salud» del Governo di Mendoza dal 7 gennaio 2005, ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di psicologo;

Visto il proprio decreto in data 23 agosto 2010, con il quale il titolo di «Licenciada en Psicología», rilasciato in data 24 febbraio 2005 dalla «Universidad del Aconcagua» di Mendoza (Argentina), con cui la sig.ra Medici Florencia, nata a Campana (Buenos Aires) - Argentina, il giorno 10 ottobre 1979, di cittadinanza italiana, è registrata presso il «Ministerio de Salud» del Governo di Mendoza dal 7 gennaio 2005, è stato riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio della professione di psicologo in Italia;

Vista la nota in data 20 settembre 2010 - prot. n. 0040200, con la quale questo Ministero ha provveduto a trasmettere alla sig.ra Medici Florencia il su richiamato decreto in data 23 agosto 2010;

Vista la nota pervenuta in data 11 dicembre 2010 - prot. n. 0052737, con la quale la sig.ra Medici Florencia ha comunicato a questo Dicastero il mancato recapito di detto decreto;

Considerato che il decreto in questione non è stato restituito a questa amministrazione;

Ravvisata, pertanto, la necessità dell'emanazione di un nuovo provvedimento di riconoscimento del titolo di «Licenciada en Psicología», conseguito in Argentina dalla sig.ra Medici Florencia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo da parte della stessa;

Decreta:

1. A partire dalla data del 23 agosto 2010, il titolo di «Licenciada en Psicología», rilasciato in data 24 febbraio 2005 dalla «Universidad del Aconcagua» di Mendoza (Argentina), con cui la sig.ra Medici Florencia, nata a Campana (Buenos Aires) - Argentina, il giorno 10 ottobre 1979, di cittadinanza italiana, è registrata presso il «Ministerio de Salud» del Governo di Mendoza dal 7 gennaio 2005, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio della professione di psicologo in Italia.

2. La dott.ssa Medici Florencia è, pertanto, autorizzata ad esercitare in Italia la professione di psicologo, previa iscrizione all'albo degli psicologi, sez. A dell'Ordine territorialmente competente, che provvede ad informare questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis* decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio;

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A03354

DECRETO 18 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ileana Cristina Fratila, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16 del predetto decreto, concernente le procedure di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto, in particolare, il comma 5 del citato art. 16 che prevede che il comma 3 del medesimo articolo non si applica se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto;

Visto il capo II del suindicato decreto, relativo al regime generale di riconoscimento dei titoli di formazione, ed, in particolare, l'art. 18, che disciplina l'ambito di applicazione di detto regime;

Visti, altresì, gli articoli 22 e 23 del medesimo decreto, che disciplinano, rispettivamente, le condizioni di applicazione e le modalità di svolgimento del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale;

Vista l'istanza in data 10 marzo 2008, con la quale la sig.ra Ileana Cristina Fratila, nata a Sibiu (Romania) il giorno 23 agosto 1977, cittadina italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Doctor Medic in profilul medicina-specializarea stomatologie» serie U n. 0009064, rilasciato dall'Università statale «Lucian Blaga», facoltà di medicina «Victor Papilian», con sede a Sibiu (Romania), in data 19 marzo 2003, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Visto il proprio decreto del 28 gennaio 2009 con il quale è stata attribuita all'interessata una misura compensativa, consistente in un tirocinio di adattamento della durata di 18 mesi o, in alternativa, a scelta dell'interessata, in una prova attitudinale nelle seguenti materie: clinica odontostomatologica; endodonzia; protesi dentaria; parodontologia; medicina legale;

Vista la lettera del 6 febbraio 2009 con la quale, ai sensi del succitato art. 22, la sig.ra Ileana Cristina Fratila ha comunicato di optare per lo svolgimento del tirocinio di adattamento della durata di diciotto mesi;

Visto che detto tirocinio è iniziato in data 30 giugno 2009 ed è stato effettuato presso la clinica odontoiatrica dell'Università degli studi di Padova per un periodo di 18 mesi;

Preso atto della nota del 10 gennaio 2011 con la quale il prof. G.A. Favero, direttore del dipartimento di odontoiatria del citato Ateneo, ha trasmesso la relazione finale concernente lo svolgimento del tirocinio di adattamento da parte della sig.ra Fratila;

Preso atto della valutazione favorevole espressa nella suddetta nota;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Doctor Medic in profilul medicina-specializarea stomatologie» serie U n. 0009064, rilasciato dall'Università statale «Lucian Blaga», facoltà di medicina «Victor Papilian», con sede a Sibiu (Romania), in data 19 marzo 2003 alla sig.ra Ileana Cristina Fratila, nata a Sibiu (Romania) il giorno 23 agosto 1977, cittadina italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

La dott.ssa Ileana Cristina Fratila è pertanto autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri - albo degli odontoiatri, territorialmente competente, che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A03356

DECRETO 23 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Infantes Sarmiento Nancy Miriam, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Infantes Sarmiento Nancy Miriam, cittadina peruviana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Obstetriz» conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ostetrica;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altro per i quali si è già provveduto nella precedente Conferenza di servizi, nella riunione del 21 ottobre 2010, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso il richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Obstetriz» conseguito nell'anno 1997 presso l'«Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo» (Perù) dalla sig.ra Infantes Sarmiento Nancy Miriam, nata a Ancash (Perù) il giorno 26 luglio 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

Art. 2.

1. La sig.ra Infantes Sarmiento Nancy Miriam è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di ostetrica, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A03355

DECRETO 25 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Abalaesei Oana Ramona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 40 del succitato decreto legislativo relativo ai diritti acquisiti specifici;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Abalaesei Oana Ramona, nata a Piatra Neamt il giorno 16 novembre 1979, cittadina rumena chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Tehnician Specialist in specializarea Asistent Medical Generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 2004, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno - Ministero della Sanità della Romania, in data 5 giugno 2010 e relativa traduzione che certifica che l'interessata avendo esercitato effettivamente e legalmente le attività di «cure generali» di salute per un periodo di 5 anni consecutivi degli ultimi 7 anni che precedono il rilascio dell'attestato medesimo può usufruire dei diritti acquisiti previsti dall'art. 33-*bis* della direttiva 2005/36/CE;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Tehnician Specialist in specializarea Asistent Medical Generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 2004 dalla sig.ra Abalaesei Oana Ramona, nata a Piatra Neamt (Romania) il 16 novembre 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Abalaesei Oana Ramona è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A03360

DECRETO 25 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Tocu Gina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Tocu Gina, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso il Collegio Nazionale «Ana Aslan» di Braila nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniuol Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso il Collegio Nazionale «Ana Aslan» di Braila nell'anno 2009 dalla sig.ra Tocu Gina, nata a Tirgu Bujor (Romania) il giorno 12 novembre 1982, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Tocu Gina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A03361

DECRETO 25 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Albert Eva Groza, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Groza Eva, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «Gheorghe Marinescu» di Tirgu Mures nell'anno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che la sig.ra Groza Eva ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Albert;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «Gheorghe Marinescu» di Tirgu Mures nell'anno 2007 dalla sig.ra Albert Eva, coniugata Groza Eva nata a Targu Mures (Romania) il giorno 1° agosto 1985, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Groza Eva è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A03362

DECRETO 1° marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Oprea Simona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Oprea Simona, nata a Onesti (Romania) il 18 giugno 1971, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso il Collegio «Mihai Eminescu» di Bacau nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno – Ministero della Sanità della Romania – in data 6 dicembre 2010 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha com-

pletato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso della qualifica professionale indicata, per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso il Collegio «Mihai Eminescu» di Bacau nell'anno 2010 dalla signora Opera Simona, nata a Onesti (Romania) il 18 giugno 1971, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Oprea Simona è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A03649

DECRETO 1° marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Bledea Maria Irina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Bledea Maria Irina, nata a Sighetu Marmatiei (Romania) il 16 ottobre 1985, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso il Gruppo scolastico sanitario di Baia Mare nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che la sig.ra Bledea Maria Irina ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Ieudean;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dalla competente autorità di Governo rumeno - Ministero della sanità della Romania, in data15 novembre 2010 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso della qualifica professionale indicata, per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso il gruppo scolastico sanitario di Baia Mare nell'anno 2010 dalla sig.ra Ieudean Maria Irina, coniugata Bledea Maria Irina nata a Sighetu Marmatiei (Romania) il 16 ottobre 1985, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Bledea Maria Irina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che

provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A03650

DECRETO 2 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Daghari Rania, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Daghari Rania ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2006 presso la scuola professionale statale di Medenine (Tunisia) dalla sig.ra Daghari Rania, nata a Medenine (Tunisia) il 29 aprile 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Daghari Rania è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A03651

DECRETO 3 marzo 2011.

Indicazioni per le etichette dell'acqua minerale «Viva» nel comune di Cerreto di Spoleto.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PREVENZIONE E COMUNICAZIONE

Vista la nota in data 3 agosto 2010 con la quale la società «S.I.A.Mi. S.p.a.», con sede in zona industriale Padule Gubbio (Perugia), ha chiesto di poter riportare sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Viva»,
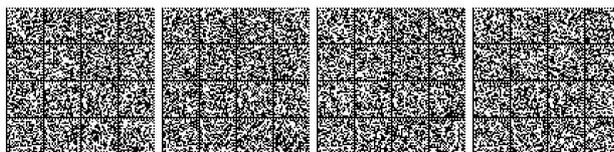
che sgorga nell'ambito della concessione mineraria sita nel comune di Cerreto di Spoleto (Perugia), oltre alla dicitura «può avere effetti diuretici» già autorizzata, anche l'indicazione concernente la preparazione degli alimenti dei neonati;

Esaminata la documentazione prodotta dalla società;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti il decreto interministeriale Salute - Attività produttive 11 settembre 2003 e il decreto ministeriale 29 dicembre 2003, concernenti l'attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione delle Comunità europee;

Visto il decreto dirigenziale 30 giugno 1995, n. 2917, con il quale è stata riconosciuta l'acqua minerale naturale «Viva»;

Visto che la III sezione del Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 15 febbraio 2011, sulla base della relazione clinico-bibliografica presentata, «fermo restando che l'allattamento al seno è da preferire e che quanto di seguito formulato sia da prendersi in considerazione nei casi ove ciò non sia possibile», ha espresso parere favorevole in merito alla dicitura «può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette dell'acqua minerale naturale «Viva», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria sita nel comune di Cerreto di Spoleto (Perugia) sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici.» e, nell'acqua condizionata senza l'aggiunta di anidride carbonica, anche: «L'allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia agli organi regionali competenti per territorio.

Roma, 3 marzo 2011

Il capo del Dipartimento: OLEARI

11A03652

DECRETO 3 marzo 2011.

Indicazioni per le etichette dell'acqua minerale «Chiarella» nel comune di Plesio.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PREVENZIONE E COMUNICAZIONE

Vista la nota del 15 luglio 2010 con la quale la società «Acque minerali Val Menaggio S.p.a.», con sede in Como, via Jacopo Rezia n. 8, ha chiesto di poter riportare sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Chiarella», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria sita nel comune di Plesio (Como), oltre alla dicitura «può avere effetti diuretici» già autorizzata, anche le indicazioni concernenti l'alimentazione dei neonati;

Esaminata la documentazione prodotta dalla società;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti il decreto interministeriale Salute - Attività produttive 11 settembre 2003 e il decreto ministeriale 29 dicembre 2003, concernenti l'attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione delle Comunità europee;

Visto il decreto dirigenziale 31 gennaio 2002, n. 3420-246, con il quale è stato confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Chiarella»;

Visto che la III sezione del Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 15 febbraio 2011, sulla base della relazione clinico-bibliografica presentata, «fermo restando che l'allattamento al seno è da preferire e che quanto di seguito formulato sia da prendersi in considerazione nei casi ove ciò non sia possibile», ha espresso parere favorevole in merito alla dicitura «può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette dell'acqua minerale naturale «Chiarella», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria sita nel comune di Plesio (Como) sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici.» e, nell'acqua condizionata senza l'aggiunta di anidride carbonica, anche: «L'allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia agli organi regionali competenti per territorio.

Roma, 3 marzo 2011

Il capo del Dipartimento: OLEARI

11A03653

DECRETO 3 marzo 2011.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Primaluna» in comune di Primaluna per l'imbottigliamento e la vendita.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PREVENZIONE E COMUNICAZIONE

Vista la domanda in data 26 luglio 2010, con la quale la società Norda S.p.a., con sede in Milano, via Bartolini 9, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale «Primaluna» che sgorga dall'omonima sorgente individuata nella documentazione come pozzo «Stabilimento 1», ubicata nell'ambito della concessione mineraria denominata «Introbio» nel territorio del comune di Primaluna (Lecco), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti il decreto interministeriale Salute - Attività Produttive 11 settembre 2003 e il decreto ministeriale 29 dicembre 2003, concernenti l'attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione;

Visto il parere favorevole espresso dalla III Sezione del Consiglio Superiore di Sanità nella seduta del 15 febbraio 2011;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Primaluna» che sgorga dall'omonima sorgente individuata nella documentazione come pozzo «Stabilimento 1», ubicata nell'ambito della concessione mineraria denominata «Introbio» nel territorio del comune di Primaluna (Lecco).

Art. 2.

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette dell'acqua minerale «Primaluna», condizionata senza l'aggiunta di anidride carbonica, sono le seguenti: «L'allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società richiedente ed ai competenti organi regionali per i successivi provvedimenti autorizzativi di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/92.

Roma, 3 marzo 2011

Il capo del Dipartimento: OLEARI

11A03654

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 marzo 2011.

Autorizzazione alla società «Toscana Certificazione Agroalimentare», in breve «TCA s.r.l.» a svolgere le attività di controllo per la DOC «Val d'Arbia».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'ISPETTORATO CENTRALE
DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118 sexdecies e 118 septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;
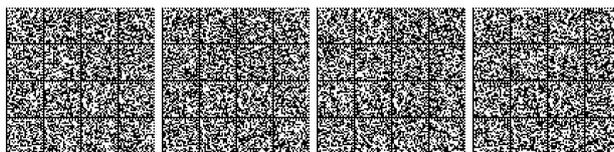
Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto l'art. 10, commi 4 e 5, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010;

Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata dei vini «Val d'Arbia» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale prot. 13348 del 18 giugno 2009 relativo al conferimento alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Siena dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per la DOC «Val d'Arbia»;

Vista la nota prot. 18863 del 4 ottobre 2010 con la quale la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Siena ha comunicato l'intenzione di dismettere l'attività di controllo a carico della filiera vitivinicola DOC «Val d'Arbia»;

Vista la nota del 10 novembre 2010, acquisita con prot. 24392 del 19 novembre 2010, con la quale la filiera vitivinicola rappresentativa della denominazione «Val d'Arbia», preso atto della volontà manifestata dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Siena di cessare l'attività di controllo, ha individuato la società «Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.», in breve «TCA s.r.l.», quale struttura di controllo della DOC in parola;

Vista la nota prot. 48078/G.50.40.10 del 23 febbraio 2011 con la quale la Regione Toscana, sentita la filiera vitivinicola in ordine al sistema di rintracciabilità delle partite di vino DOC «Val d'Arbia», ha deciso, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, di confermare la scelta della fascetta identificativa dei vini DOC, stampata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla società «Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.» quale soggetto idoneo individuato;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Toscana con nota prot. n. 52329 IG.50.40.20 del 1° marzo 2011, nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

1. La società «Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.», in breve «TCA s.r.l.», con sede in Firenze, Viale Belfiore, 9, è autorizzata ad effettuare i controlli previsti dall'art. 118 septdecies del Regolamento (CE) n. 1234/07, e successive disposizioni applicative, per la DOC «Val d'Arbia» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. La società «Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.» di cui all'art. 1, di seguito denominata «struttura di controllo autorizzata», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la Regione, gli uffici competenti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la Provincia ed i Comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine sono tenuti a mettere a disposizione della struttura di controllo autorizzata, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare i dati estratti dallo schedario viticolo, i relativi aggiornamenti, le dichiarazioni vendemmiali, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Siena trasmette alla struttura di controllo autorizzata, ove possibile in formato elettronico, tutti i dati e gli elementi documentali concernenti la gestione dei carichi nonché l'attività documentale ed ispettiva posta in essere a carico della filiera vitivinicola DOC «Val d'Arbia» fino all'entrata in vigore del presente decreto.
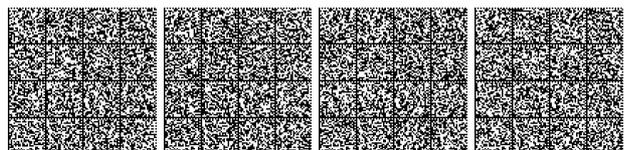
Art. 3.

1. La struttura di controllo autorizzata non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell'Organo decidente i ricorsi.

3. La struttura di controllo autorizzata ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto nonché nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 e delle disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonché di svolgere le attività di cui all'art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

Art. 4.

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 3 del presente decreto.

2. L'autorizzazione conferita con il presente decreto ha validità triennale dalla data di emanazione ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 2 novembre 2010.

Alla scadenza, il soggetto legittimato, ai sensi dell'art. 3, comma 5 del decreto ministeriale 2 novembre 2010, deve comunicare all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, l'intenzione di confermare l'indicazione della struttura di controllo di cui all'art. 1 o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

3. Il decreto dirigenziale prot. 13348 del 18 giugno 2009 relativo al conferimento alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Siena dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per la DOC «Val d'Arbia» è abrogato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A03819

DECRETO 15 marzo 2011.

Iscrizione della denominazione «Fagioli Bianchi di Rotonda» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con Regolamento (UE) n. 240 della Commissione dell'11 marzo 2011, la denominazione «Fagioli Bianchi di Rotonda» riferita alla categoria Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati, è iscritta quale Denominazione di Origine Protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Protetta «Fagioli Bianchi di Rotonda», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale:

Provvede

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Denominazione di origine protetta «Fagioli Bianchi di Rotonda», registrata in sede comunitaria con Regolamento (UE) n. 240 dell'11 marzo 2011.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Fagioli Bianchi di Rotonda», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Denominazione di Origine Protetta» solo sulle produzioni conformi al Regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 15 marzo 2011
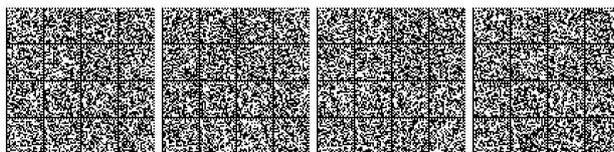
Il direttore generale ad interim*:* VACCARI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA "FAGIOLI BIANCHI DI ROTONDA"

Art. 1
Denominazione

La Denominazione d'origine protetta (DOP) " *Fagioli Bianchi di Rotonda"* è riservata ai baccelli cerosi e ai semi secchi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2
Caratteristiche

La denominazione d'origine protetta (DOP) "Fagioli Bianchi di Rotonda" si ottiene con gli ecotipi *Fagiolo Bianco e Tondino o Poverello Bianco* riconducibili alla specie Phaseolus Vulgaris. L.

I "Fagioli Bianchi di Rotonda" all'atto dell'immissione al consumo come baccello ceroso devono avere le seguenti caratteristiche:

- Baccello: lunghezza fino a massimo di cm. 20, larghezza fino a un massimo di mm. 20;
- Colore bianco tendente al giallo chiaro o all'avorio;
- Baccello ceroso di aspetto fresco, sano e turgido;
- Pulito, praticamente esente da sostanze estranee visibili;
- Privo di odore e/o sapore estranei;
- Privo di umidità esterna anormale;
- Tenore di umidità non deve essere inferiore a 60 %;
- Contenuto proteico uguale o superiore a 9.0 (% sul tal quale).

I "Fagioli Bianchi di Rotonda" all'atto dell'immissione al consumo come granella secca devono avere le seguenti caratteristiche :

- Seme: lunghezza fino a un massimo di mm 18, larghezza fino a un massimo di mm 15;
- Assenza di venature;
- Colore bianco
- Media brillantezza;
- Forma cubica o tonda;
- Peso di 100 semi:fino a un massimo di gr 90;
- Granella pulita, praticamente esente da sostanze estranee visibili;
- Granella priva di odore e/o sapore estranei;
- Granella priva di umidità esterna anormale;
- Tenore di umidità non inferiore a 10 %;
- Contenuto proteico uguale o superiore 24 (% su s.s);
- % tegumento: non superiore al 6% rispetto al peso totale.

Può ottenere il riconoscimento "Fagioli bianchi di Rotonda" (DOP) solo il prodotto appartenente alle categorie Extra e Prima;

Art. 3
Zona di Produzione

La zona di produzione della D.O.P. “Fagioli Bianchi di Rotonda” include l'intero territorio delimitato dal comprensorio irriguo del versante lucano della Valle del Mercure comprendente i seguenti comuni della provincia di Potenza: Rotonda, Viggianello, Castelluccio Superiore, Castelluccio Inferiore.

Art. 4
Prova dell’origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo e attraverso l’iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori e dei condizionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte delle struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5
Metodo di ottenimento

La tecnica di produzione del prodotto è la seguente:

Preparazione del terreno. Le operazioni colturali devono prevedere aratura ad una profondità di circa 30-35 cm. precedente l’impianto. Seguiranno poi le operazioni di preparazione del letto di semina.

Semina. Si esegue dal 20 Aprile al 10 Luglio di ogni anno.

Sesto. I sesti e le distanze di semina, devono essere quelli in uso tradizionale nella zona, con un investimento massimo per ettaro di 110.000 piantine.

Modalità di semina. La semina viene effettuata a mano o con seminatrice ad una profondità di 3-5 cm a fila continua o a postarella;

Seme. Il seme utilizzato per la riproduzione deve provenire dai campi ricadenti nei comuni di cui all’art.3 con una quantità non superiore a 100 kg per ettaro.

Tutori. Per il sostegno dei fagioli vengono utilizzati tutori di legno e rete.

Irrigazione. Devono essere utilizzati i seguenti metodi di irrigazione: a scorrimento, a goccia e microirrigazione;

Concimazione. Nel caso di concimazione si utilizza sostanza organica, letame maturo, oppure si fa ricorso ad altra sostanza organica composta o alla pratica del sovescio. Il livello di concimazione minerale non deve superare le seguenti unità fertilizzanti per ettaro:
U.F. 130 Azoto;
U.F. 100 Fosforo;
U.F. 120 Potassio;

Difesa. Nel rispetto sia della tecnica di coltivazione tradizionale che di quelle a basso impatto ambientale sono consentiti per i trattamenti fitosanitari tutti i principi attivi ammessi nella coltivazione integrata delle colture agrarie. Non è ammesso l'utilizzo del diserbo.

Raccolta. La raccolta va eseguita manualmente ed i fagioli vengono riposti in contenitori di legno o di plastica . La raccolta della produzione cerosa inizia dal 1 agosto di ogni anno e termina entro il 30 ottobre. La produzione massima è di 13 tonnellate ad ettaro.
La raccolta della produzione secca inizia dal 15 settembre e termina entro il 30 novembre. La produzione massima è di 2,5 tonnellate ad ettaro.

Art. 6
Legame

Le caratteristiche principali dei "Fagioli Bianchi di Rotonda" che tanto si differenziano dallo standard qualitativo sono l'alto contenuto proteico della granella che può raggiungere anche la percentuale del 27 % sulla sostanza secca legata ai terreni fertili e ricchi di azoto e zolfo (i fagioli venivano usati nelle nostre campagne con particolare frequenza nella alimentazione quotidiana proprio per la ricchezza di proteine vegetali a basso costo e per questo i fagioli venivano chiamati la "carne dei poveri"); il tegumento molto sottile determinato dal basso contenuto di calcare dei terreni (caratteristica molto apprezzata dai consumatori perché riduce drasticamente i tempi di cottura che se fossero lunghi altererebbero la sua gradevolezza); la grande disponibilità della risorsa acqua favorisce durante lo sviluppo del seme l'accumulo di amido e riduce lo spessore del tegumento. Infine i "Fagioli Bianchi di Rotonda" , si caratterizzano per la presenza di baccelli completamente bianchi senza striature con semi di dimensione maggiori, di forma tonda ovale, di colore bianco privi di screziature che colorano meno il liquido di cottura. . (Edizione Agricole - Sementi Elette n.6/200; Quaderni Alsia n.4/2001) Queste caratteristiche sono esaltate dalle particolari condizioni climatiche della zona che hanno favorito la diffusione di questo prodotto. I terreni su cui vengono coltivati i Fagioli Bianchi di Rotonda sono situati in una valle denominata Valle del Mercure, il cui bacino è di origine lacustre e risale al periodo dell'Era quaternaria.
Sono terreni di origine all'alluvionale, sabbiosi e limo argillosi, freschi profondi e fertili con una buona esposizione ed una buona capacità di immagazzinare acqua , ricchi di azoto e zolfo, privi di calcio cosicché il la durezza dei semi viene a diminuire. Il clima è sostanzialmente dolce e le piogge sono abbondanti nel periodo di produzione, con escursioni termiche tra giorno e notte che favoriscono la fecondazione dei baccelli ed il numero dei grani, le piogge sono abbondanti nel periodo che va da ottobre a maggio. Questo particolare ambiente fresco e ricco di acqua permette di produrre semi che assorbono meno acqua rispetto a piante allevate in ambienti caldi e secchi. Il territorio è molto ricco di acqua proveniente da sorgenti situati nel Parco Nazionale del Pollino *"la quantità di acqua, che, scende da vicini monti è col più grande accorgimento impiegata nelle irrigazioni*; *ne vi è parte di quest'esteso territorio, che l'industria degli abitanti non abbia reso irrigabile*". così descritto dal Viaggio in alcuni luoghi della Basilicata effettato dal Tenore nel 1826 (Edizione Prometeo -1992).
Altrettanto racconta il Cirelli nella sua monografia del 1853: *"l'agro è abbondante di acqua……., le quali sono giovevolissime per l'agricoltura,………"* elemento importante che permette l'accumulo di amido e la riduzione dello spessore del tegumento dei fagioli.

Particolarmente diffusa la coltivazione dei fagioli nell'area della Valle del Mercure come riportato nella pubblicazione "Regno delle due Sicilie - descritto e illustrato" del 1852 dove si descrive lo Stato dell'agricoltura "*La sedulità dei coltivatori, la mitezza del clima, la posizione de' terreni, e la loro buona qualità offrono i fattori più sicuri della produzione, la quale perciò è svariata, offrendo annualmente tutti i prodotti bisognevoli per la sussistenza degli abitanti. Le molte coltivazioni adunque sono praticate e dirette con piuttosto saggio accorgimento, poichè il villico è laborioso ed accorto ...*"
Nel descrivere i prodotti che questi terreni riescono a dare l'autore riferisce *"...si seminano molte piante graminacee, leguminose e filifire..."* e a proposito delle leguminose *"...il fagiuolo, e questo di più specie, ...*".
Tra tutte le varietà di fagioli coltivate, i fagioli bianchi di Rotonda vengono ripresi in un articolo del 2 settembre del 1860 dell'Eco di Basilicata Calabria Campania dove si descrivono le qualità dei fagioli apprezzati persino da Giuseppe Garibaldi che di ritorno dalla Sicilia si fermò a Rotonda per dormire e mangiare, gustò i fagioli bianchi, ne apprezzò le qualità e decise di portarsene una piccola quantità da seminare nella sua Caprera.
Anche l'agrotecnica utilizzata per la produzione dei "Fagioli Bianchi di Rotonda" si caratterizza per la marcata presenza dell'uomo nel processo produttivo, come parte integrante della tecnica di coltivazione insieme alle risorse agro-ambientali del Mercure, come l'utilizzo esclusivo di tutori di castagno per il sostegno dei fagioli ottenuti dai boschi presenti nella Valle del Mercure.
La tecnica utilizzata per la coltivazione dei fagioli bianchi di Rotonda è la stessa che si è tramandata nel corso degli anni con una serie di operazioni colturali eseguite interamente a mano come la realizzazione della struttura di sostegno dei fagioli rampicanti, la scerbatura , la raccolta del prodotto, ecc. Per l'impianto di sostegno dei fagioli vengono utilizzati pali di castagno di varia dimensione secondo l'utilizzo del sistema "a postarella" o a "rete", per la crescita dei fagioli rampicanti .
Sistema unico e particolare utilizzato esclusivamente dai produttori della valle del Mercure, molto differente dagli altri sistemi utilizzati in Italia, che consente una buona aerazione evitando la formazione di umidità tra i filari responsabili dell'imbrunimento e delle macchie sul baccello bianco molto delicato. Inoltre si consente di raccogliere agevolmente i baccelli.
L'operazione di raccolta dei baccelli freschi e secchi viene eseguita interamente a mano con molta cura senza l'utilizzo macchine di raccolta per evitare di compromettere la qualità del baccello e del seme.
Nel corso degli anni si è assistito ad un lavoro importante di selezione operata dagli agricoltori dell'area del Mercure. Nell'ambito degli ecotipi locali sono stati individuati i genotipi che presentavano baccelli con i semi di dimensione maggiori, di forma tonda/ovale, di colore bianco privo di screziature che colorava meno il liquido di cottura.
I ""Fagioli Bianchi di Rotonda"" rappresentano in questa area del Pollino una fondamentale espressione della storia e della gastronomia locale. Nel corso degli anni si sono tramandate ricette di saporitissimi piatti tipici che li vedono protagonisti quali: "Scarola e fagioli bianchi", "Cavoli e fagioli bianchi" "Patate e fagioli Minestra impastata", "Fagioli e scorza (cotica di maiale") "Lagane e fagioli (pasta fatta in casa).
Oggi questi piatti pur venendo consumati ancora in famiglia, vengono proposti nei ristoranti, negli agriturismi e durante le sagre tra cui quella annuale "sagra del fagiolo" giunta alla ventesima edizione che continua a richiamare migliaia di persone a Rotonda nel Parco Nazionale del Pollino e che meglio testimonia il forte legame che esiste tra questo prodotto ed il territorio in cui è coltivato.
I "Fagioli Bianchi di Rotonda" si sono così affermati su tutte le tavole ed in particolare nel mondo della ristorazione locale e regionale di qualità e la loro notorietà trova ampia conferma nella loro presenza in diversi programmi televisivi, su riviste specializzate e libri di cucina. Nel 2004 i Fagioli Bianchi di Rotonda sono stati inserti nell'elenco dei prodotti tradizionali della Regione Basilicata.
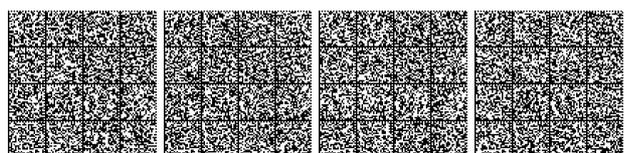
Art. 7
Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dagli artt.10 e 11 del Reg. CE n.510/2006. La struttura di controllo designata è l'Autorità pubblica Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Potenza, Corso XVIII Agosto n. 34, 85100 Potenza, Tel. 0971412111, Fax 0971412248, www.pz.camcom.it.

Art. 8
Etichettatura

L'immissione al consumo della DOP "Fagioli Bianchi di Rotonda" deve avvenire secondo le seguenti modalità:
Il prodotto fresco deve essere posto in vendita nelle seguenti confezioni sigillate:
- retine del peso fino a un massimo di 10 Kg.
-cassette del peso fino a un massimo di Kg 15.

Il prodotto secco deve essere posto in vendita nelle seguenti confezioni sigillate:
- scatole di cartone, sacchi di iuta o altro materiale riciclabile del peso fino ad un massimo di Kg.5.

Sulle etichette apposte sulle confezioni devono essere riportate, a caratteri di stampa chiari e leggibili, le seguenti indicazioni:
- *Fagioli Bianchi di Rotonda* e "*denominazione di origine protetta"* e il suo acronimo DOP con caratteri superiori a quelli usati per le altre indicazioni.
- il nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda confezionatrice o produttrice;
- la quantità di prodotto effettivamente contenuta nella confezione, espressa in conformità delle norme vigenti.
- il logo del prodotto sotto riportato.

E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con caratteri di altezza e di larghezza inferiori a quelli utilizzati per indicare la denominazione d'origine protetta.

Il logo è di forma ellittica schiacciata lungo l'asse minore destro, raffigurante un chicco di fagiolo con contorno di colore "verde oliva" e contorno interno concentrico di colore bianco ed ombreggiatura esterna. Il riempimento interno è di colore "verde oliva pallido" e presenta una sfumatura bianca.
In prossimità del fuoco posizionato sull'asse minore destro, è riportata una piccola forma convessa di colore "verde oliva"..
All'interno del fagiolo, disposta su quattro righe, è riportata la dicitura "D.O.P. DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA" con carattere font type "Arrus Bt" di colore "verde oliva".
L'acronimo"D.O.P." presenta un doppio contorno esterno, esteso al lato destro, di colore "verde oliva scuro.
Sotto la scritta è riportato lo stemma del Comune di Rotonda, rappresentato da una torre merlata di colore "verde oliva pallido" con sfumature "verde oliva", con finestra e portone posizionati sull'asse centrale di colore "verde oliva".
La torre è poggiata su 3 triangoli isosceli raffiguranti tre monti di colore "verde oliva".
All'interno del triangolo centrale, con inclinazione parallela al lato dx, è riportata una forma allungata ed ondulata di colore "verde oliva pallido" ; raffigurante un corso d'acqua.

Nella parte sottostante è inserita una forma geometrica raffigurante un settore circolare con ampiezza di 180° e colore "verde oliva" con cornice interna di colore bianco, riportante lungo l'asse centrale la dicitura "FAGIOLI BIANCHI DI ROTONDA" carattere font type "Arrus Bt" di colore "verde oliva".

Indici colorimetrici:

Bordo: Color verde oliva Pantone CMYK percentuali C=0; M=0; Y=20; K=60;
Forma ellittica: colore verde oliva chiaro Pantone CMYK percentuali C=0; M=0; Y=20; K=60 con gradiente sfumato bianco verso l'asse centrale;
Forma settore circolare: colore verde oliva CMYK percentuali C=0; M=0; Y=20; K=60;
Dicitura D.O.P. DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA: caratteri "Arrus Bt" di colore verde oliva, Pantone CMYK percentuali C=0; M=0; Y=20; K=60 su fondo verde oliva chiaro Pantone CMYK percentuali C=0; M=0; Y=20; K=60;
Dicitura Fagioli Bianchi di Rotonda: caratteri "Arrus Bt" di colore verde oliva chiaro Pantone CMYK percentuali C=0; M=0; Y=20; K=60 su fondo verde oliva Pantone CMYK percentuali C=0; M=0; Y=20; K=60;
Stemma:
Torre colore verde oliva chiaro Pantone CMYK percentuali C=0; M=0; Y=20; K=60 con ombra esterna e gradiente colore verde oliva Pantone CMYK percentuali C=0; M=0; Y=20; K=60;
Montagne: colore verde oliva, Pantone CMYK percentuali C=0; M=0; Y=20; K=60;
Fiume: colore verde oliva chiaro Pantone CMYK percentuali C=0; M=0; Y=20; K=60.

11A04006

DECRETO 15 marzo 2011.

Conferma dell'incarico al Consorzio di Tutela Basilico Genovese DOP a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Basilico Genovese».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni

di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto legislativo19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge n. 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il Regolamento (CE) n. 1623 della Commissione del 4 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea L 259 del 5 ottobre 2005 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Basilico Genovese»;

Visto il decreto ministeriale del 28 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 35 dell'11 febbraio 2008 con il quale è stato attribuito al Consorzio di Tutela Basilico Genovese DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Basilico Genovese»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta, in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all'art. 4, lettera *b)* del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 delle produzioni controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e dalle attestazioni rilasciate dall'Organismo di Controllo pubblico C.C.I.A.A. di Genova, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Basilico Genovese»;

Considerato che lo statuto approvato con decreto ministeriale è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio di Tutela Basilico Genovese DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto del 28 gennaio 2008 al Consorzio di Tutela Basilico Genovese DOP con sede in via Prà, 63 - 16157 Genova, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Basilico Genovese».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 28 gennaio 2008, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2011

Il direttore generale ad interim*:* VACCARI

11A04007
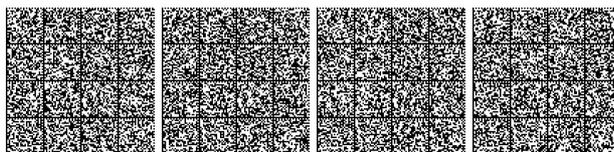
DECRETO 21 marzo 2011.

Integrazione della indicazione geografica tipica «Beneventano» con «Benevento» o «Beneventano» e modifica del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, recante disposizioni sulla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto del Ministero delle risorse agricole del 22 novembre 1995 e successive modifiche, con il quale è stata riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini «Beneventano» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dal Consorzio Samnium, intesa ad ottenere la modifica della indicazione geografica tipica «Beneventano» in «Benevento» o «Beneventano» e modifica del relativo disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole della regione Campania sulla sopra citata istanza;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale – n. 293 (supplemento ordinario n. 279) del 16 dicembre 2010;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica della indicazione geografica tipica dei vini «Beneventano» e del relativo disciplinare di produzione;

Decreta:

Art. 1.

1. La indicazione geografica tipica dei vini «Beneventano» è integrata dalla indicazione geografica tipica dei vini «Benevento» o «Beneventano».

2. Il disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Beneventano», approvato con decreto del Ministero delle risorse agricole del 22 novembre 1995 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011/2012.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla campagna vendemmiale 2011/2012, i vini con la indicazione geografica tipica «Benevento» o «Beneventano», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo Schedario Viticolo per la IGT in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Art. 3.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a indicazione geografica tipica «Benevento» o «Beneventano» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.

Art. 4.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a indicazione geografica tipica.

Art. 5.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Benevento» o «Beneventano» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA "BENEVENTO" o "BENEVENTANO"

Articolo 1
Indicazione geografica

La Indicazione Geografica Tipica «Benevento» o «Beneventano», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti di seguito indicati.

Articolo 2
Vini e base ampelografica

2.1. La Indicazione Geografica Tipica «Benevento» o «Beneventano» è riservata ai seguenti vini:
a) bianchi: anche nelle categorie frizzante e passito (da uve appassite);
b) rossi: anche nelle categorie frizzante e passito (da uve appassite), e anche nella tipologia novello;
c) rosati: anche nella categoria frizzante.
2.2. I vini ad Indicazione Geografica Tipica «Benevento» o «Beneventano» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni riconosciuti idonei alla coltivazione per la provincia di Benevento.
2.3. La Indicazione Geografica Tipica «Benevento» o «Beneventano» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Barbera, Cabernet sauvignon, Chardonnay, Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Malvasia (Bianca di Candia), Merlot, Moscato bianco, Piedirosso, Sangiovese, Sciascinoso è riservata ai vini, anche nelle categorie frizzante e passito, e anche nella tipologia novello per i rossi, ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, inclusi tra quelli idonei alla coltivazione per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 15%.

Articolo 3
Zona di produzione uve

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la Indicazione Geografica Tipica «Benevento» o «Beneventano» comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Benevento.

Articolo 4
Norme per la viticoltura

4.1 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
4.2 La produzione massima di uva per ettaro, compresa la tolleranza prevista di cui D.M. Risorse Agricole 02.08.1996, di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Benevento» o «Beneventano» bianco a tonnellate 19, con la specificazione del vitigno Falanghina tonnellate 18, coda di volpe tonnellate 16, fiano tonnellate 14, greco tonnellate 14, chardonnay tonnellate 15, moscato tonnellate 16,

malvasia (bianca di Candia) tonnellate 18; per i vini ad Indicazione Geografica Tipica «Benevento» o «Beneventano» rosso e rosato a tonnellate 18, con la specificazione del vitigno a tonnellate 17.
4.3 Le uve destinate alla produzione dei vini ad Indicazione Geografica Tipica «Benevento» o «Beneventano», devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
9,5% vol. per i bianchi
10% vol. per i rossi
10% vol. per i rosati
16% vol. per i passiti
4.5 Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Articolo 5
Norme per la vinificazione

5.1 Le operazioni di vinificazione dei vini a Indicazione Geografica Tipica «Benevento» o «Beneventano» devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio amministrativo della provincia di Benevento, salvo l'applicazione in deroga fino al 31.12.2012 di cui D.M. MIPAAF 24 luglio 2009.
5.2 Inoltre è consentito che le predette operazioni possono avvenire anche in stabilimenti situati nell'intero territorio della Regione Campania, a condizione che le Ditte interessate dimostrino ai competenti organi di controllo di aver effettuato tali operazioni di vinificazione nel relativo stabilimento enologico prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.
5.3 Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
5.4 La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80% per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%.

Articolo 6
Caratteristiche al consumo

I vini ad Indicazione Geografica Tipica «Benevento» o «Beneventano» all'atto dell'immissione al consumo devono assicurare i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

- «Benevento»o«Beneventano» bianchi 10,00% vol.;
- «Benevento»o«Beneventano» rossi 10.50 % vol.;
- «Benevento»o«Beneventano» rosati 10,50% vol.;
- «Benevento»o«Beneventano» novelli 11,00% vol.;
- «Benevento»o«Beneventano» passiti 16,00% vol.

Articolo 7
Designazione e presentazione

7.1 Alla Indicazione Geografica Tipica «Benevento» o «Beneventano» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, riserva, scelto, selezionato, superiore e similari.
7.2 È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
7.3 È altresì consentita la tradizionale commercializzazione diretta al consumatore finale del vino ad Indicazione Geografica Tipica «Benevento» o «Beneventano» in recipienti fino a 60 litri.

ALLEGATO A

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
BENEVENTANO BIANCO	C133	X	888	1	X	X	E	0	X
BENEVENTANO BIANCO FRIZZANTE	C133	X	888	1	X	X	F	0	X
BENEVENTANO BIANCO PASSITO	C133	X	888	1	D	X	E	0	X
BENEVENTANO ROSSO	C133	X	999	2	X	X	E	0	X
BENEVENTANO ROSSO FRIZZANTE	C133	X	999	2	X	X	F	0	X
BENEVENTANO ROSSO PASSITO	C133	X	999	2	D	X	E	0	X
BENEVENTANO ROSATO	C133	X	999	3	X	X	E	0	X
BENEVENTANO ROSATO FRIZZANTE	C133	X	999	3	X	X	F	0	X
BENEVENTANO AGLIANICO	C133	X	002	2	X	X	E	0	X
BENEVENTANO AGLIANICO FRIZZANTE	C133	X	002	2	X	X	F	0	X
BENEVENTANO AGLIANICO NOVELLO	C133	X	002	2	C	X	E	0	X
BENEVENTANO AGLIANICO PASSITO	C133	X	002	2	D	X	E	0	X
BENEVENTANO BARBERA	C133	X	019	2	X	X	E	0	X
BENEVENTANO BARBERA FRIZZANTE	C133	X	019	2	X	X	F	0	X
BENEVENTANO BARBERA NOVELLO	C133	X	019	2	C	X	E	0	X
BENEVENTANO BARBERA PASSITO	C133	X	019	2	D	X	E	0	X
BENEVENTANO CABERNET SAUVIGNON	C133	X	043	2	X	X	E	0	X
BENEVENTANO CABERNET SAUVIGNON FRIZZANTE	C133	X	043	2	X	X	F	0	X
BENEVENTANO CABERNET SAUVIGNON NOVELLO	C133	X	043	2	C	X	E	0	X
BENEVENTANO CABERNET SAUVIGNON PASSITO	C133	X	043	2	D	X	E	0	X
BENEVENTANO CHARDONNAY	C133	X	298	1	X	X	E	0	X
BENEVENTANO CHARDONNAY FRIZZANTE	C133	X	298	1	X	X	F	0	X
BENEVENTANO CHARDONNAY PASSITO	C133	X	298	1	D	X	E	0	X
BENEVENTANO CODA DI VOLPE	C133	X	065	1	X	X	E	0	X
BENEVENTANO CODA DI VOLPE FRIZZANTE	C133	X	065	1	X	X	F	0	X
BENEVENTANO CODA DI VOLPE PASSITO	C133	X	065	1	D	X	E	0	X
BENEVENTANO FALANGHINA	C133	X	079	1	X	X	E	0	X
BENEVENTANO FALANGHINA FRIZZANTE	C133	X	079	1	X	X	F	0	X
BENEVENTANO FALANGHINA PASSITO	C133	X	079	1	D	X	E	0	X
BENEVENTANO FIANO	C133	X	081	1	X	X	E	0	X
BENEVENTANO FIANO FRIZZANTE	C133	X	081	1	X	X	F	0	X
BENEVENTANO FIANO PASSITO	C133	X	081	1	D	X	E	0	X
BENEVENTANO GRECO	C133	X	097	1	X	X	E	0	X
BENEVENTANO GRECO FRIZZANTE	C133	X	097	1	X	X	F	0	X
BENEVENTANO GRECO PASSITO	C133	X	097	1	D	X	E	0	X
BENEVENTANO MALVASIA (BIANCA DI CANDIA)	C133	X	131	1	X	X	E	0	X
BENEVENTANO MALVASIA (BIANCA DI CANDIA) FRIZZANTE	C133	X	131	1	X	X	F	0	X
BENEVENTANO MALVASIA (BIANCA DI CANDIA) PASSITO	C133	X	131	1	D	X	E	0	X
BENEVENTANO MERLOT	C133	X	146	2	X	X	E	0	X
BENEVENTANO MERLOT FRIZZANTE	C133	X	146	2	X	X	F	0	X
BENEVENTANO MERLOT NOVELLO	C133	X	146	2	C	X	E	0	X
BENEVENTANO MERLOT PASSITO	C133	X	146	2	D	X	E	0	X
BENEVENTANO MOSCATO BIANCO	C133	X	153	1	X	X	E	0	X
BENEVENTANO MOSCATO BIANCO FRIZZANTE	C133	X	153	1	X	X	F	0	X

BENEVENTANO MOSCATO BIANCO PASSITO	C133	X	153	1	D	X	E	0	X
BENEVENTANO ROSSO NOVELLO	C133	X	999	2	C	X	E	0	X
BENEVENTANO PIEDIROSSO	C133	X	189	2	X	X	E	0	X
BENEVENTANO PIEDIROSSO FRIZZANTE	C133	X	189	2	X	X	F	0	X
BENEVENTANO PIEDIROSSO NOVELLO	C133	X	189	2	C	X	E	0	X
BENEVENTANO PIEDIROSSO PASSITO	C133	X	189	2	D	X	E	0	X
BENEVENTANO SANGIOVESE	C133	X	218	2	X	X	E	0	X
BENEVENTANO SANGIOVESE FRIZZANTE	C133	X	218	2	X	X	F	0	X
BENEVENTANO SANGIOVESE NOVELLO	C133	X	218	2	C	X	E	0	X
BENEVENTANO SANGIOVESE PASSITO	C133	X	218	2	D	X	E	0	X
BENEVENTANO SCIASCINOSO	C133	X	225	2	X	X	E	0	X
BENEVENTANO SCIASCINOSO FRIZZANTE	C133	X	225	2	X	X	F	0	X
BENEVENTANO SCIASCINOSO NOVELLO	C133	X	225	2	C	X	E	0	X
BENEVENTANO SCIASCINOSO PASSITO	C133	X	225	2	D	X	E	0	X
Codici tipologie vini previste dal preesistente disciplinare da utilizzare per la vendemmia 2010 e precedenti									
BENEVENTANO BIANCO AMABILE	C133	X	888	1	X	X	E	0	C
BENEVENTANO ROSSO AMABILE	C133	X	999	2	X	X	E	0	C
BENEVENTANO ROSATO AMABILE	C133	X	999	3	X	X	E	0	C

11A04051

DECRETO 21 marzo 2011.

Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bolgheri» e «Bolgheri» Sassicaia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
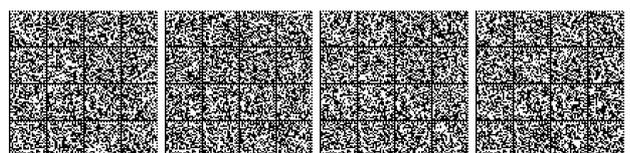
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 1983 e successive modificazioni, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Bolgheri» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dal Consorzio di Tutela DOC Bolgheri, intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione della denominazione di origine Controllata dei vini «Bolgheri» e «Bolgheri» Sassicaia;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Castagneto Carducci (Livorno) il 12 novembre 2010, con la partecipazione di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;

Visto il parere favorevole della regione Toscana sulla sopra citata domanda di modifica;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 14 del 19 gennaio 2011;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bolgheri» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in argomento, in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bolgheri», decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 1983 e successive modificazioni, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2011/2012.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono rivendicare già a partire dalla vendemmia 2011 i vini a denominazione di origine controllata «Bolgheri» e «Bolgheri» Sassicaia, provenienti da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

2. In deroga alla previsione di cui all'art. 1, le disposizioni di cui all'art. 8 dell'annesso disciplinare di produzione sono applicabili a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata.

Art. 4.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata «Bolgheri» e «Bolgheri» Sassicaia sono riportati nell'allegato A del presente decreto.

Art. 5.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Bolgheri» e «Bolgheri» Sassicaia è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2011

Il direttore generale ad interim*:* VACCARI

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI "BOLGHERI" E "BOLGHERI" SASSICAIA

Articolo 1
(Denominazione e vini)

La denominazione di origine controllata «Bolgheri» è riservata ai vini bianco, Vermentino, Sauvignon, rosato, rosso, rosso superiore, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
La denominazione di origine controllata «Bolgheri» con il riferimento alla sottozona «Sassicaia» è riservata al vino proveniente dalla omonima sottozona e rispondente alle condizioni e requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Articolo 2
(Base ampelografica)

La denominazione di origine controllata «Bolgheri» bianco è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigne aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Vermentino: da 0 al 70 %; Sauvignon: da 0 a 40 %;
Trebbiano toscano: da 0 a 40 %.
Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, presenti nei vigneti da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 30%, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

La denominazione di origine controllata «Bolgheri» Vermentino è riservata al vino provenienti dalle uve del vitigno Vermentino per almeno l'85%.
Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, presenti nei vigneti da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.

La denominazione di origine controllata «Bolgheri» Sauvignon è riservata al vino proveniente dalle uve del vitigno Sauvignon per almeno l'85 %.
Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, presenti nei vigneti da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.

La denominazione di origine controllata «Bolgheri» rosso e rosato è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Cabernet Sauvignon: da 0 al 100%;
Merlot: da 0 al 100%;
Cabernet Franc: da 0 al 100%;
Syrah: da 0 al 50%;
Sangiovese: da 0 al 50%.
Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca rossa, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, presenti nei vigneti da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 30%, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

La denominazione di origine controllata «Bolgheri» Sassicaia è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti della corrispondente sottozona e aventi, nell' ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Cabernet Sauvignon: almeno l' 80%;
Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca rossa, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, presenti nei vigneti da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 20%, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

Articolo 3
(Zona di produzione)

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bolgheri» devono essere prodotte nell'ambito del territorio amministrativo del comune di Castagneto Carducci in provincia di Livorno ad esclusione dei territori ubicati ad ovest della s. s. Aurelia, vecchio tracciato.
La sottozona di produzione del vino denominazione di origine controllata «Bolgheri» Sassicaia è così delimitata:
oltrepassato di circa 200 m in direzione Bolgheri il pod. Alberto, sulla strada comunale di San Guido (viale dei Cipressi) si dirige a nord-ovest per circa 600 m fino ad incontrare il fosso Barinca e, progredendo dall'argine sinistro di suddetto fossato, per circa 1200 m in direzione est, incontra la strada campestre del pod. Aianova, confinante con l' azienda agricola Castello di Bolgheri e, all'interno di questa delimitazione si estende in direzione sud in linea retta per 100 m includendo l'amm. Le Capanne ed il pod. Sassicaia fino a congiungersi, dopo una lieve inflessione in direzione sud-ovest al botro delle Fornaci. Di qui, internamente all'argine sinistro del botro, procedendo in direzione est per circa 2500 m, giunge all'intersezione con una strada poderale che, con un tratto di circa 200 m in direzione sud, si ricollega alla strada Poggio-Patanocco. Delimitata da tale strada, sempre in direzione est per 1300 m, si dirige verso pod. Patanocco e, successivamente, dal proseguimento della precedente strada, denominata in questo tratto «strada Patanocco Castiglioncello» segue questa delimitazione, al suo interno, prima per 1200 in, in direzione est-sud-est poi per 1100 m, in direzione sud-ovest tagliando il tratto di strada di collegamento tra Castiglioncello-Colle Ulivo. Di qui prosegue in direzione sud-est per circa 800 m, dirigendosi poi in linea retta verso ovest per circa 1000 m, confinando esternamente con l' azienda agricola S. Biagio e, successivamente, in direzione nord-ovest per circa 700 m, fino all'incontro con la strada Castelluccio Ospedaletto.
Di qui in direzione nord-ovest per circa 500 m continua fino ad incontrare la strada di collegamento tra pod. Casa Bozzini e il Quercione ed internamente ad essa per 450 m, in direzione ovest e successivamente in direzione nord-ovest per 900 m, confinando con la tenuta dell'Ornellaia. fino ad incontrare il botro Macine e costeggiando l'argine sinistro per circa 500 m, in direzione ovest sud-ovest.
La delimitazione prosegue poi per circa 500 m in direzione ovest nord-ovest confinando ancora con la tenuta dell'Ornellaia e, successivamente per 200 m, in direzione nord-ovest confinando con la proprietà Righi fino ad incontrare il fosso Campo-Fantoccio. Internamente al fosso il confine si estende in direzione ovest per circa 350 m, fino ad incontrare la via Bolgherese e costeggiando questa per 100 m in direzione nord-ovest, prosegue verso ovest internamente alla Strada delle Ferruggini per 300 m, fino all'intersezione di essa con il fosso Campo-Fantoccio e da esso delimitata per 600 m, in direzione nord-ovest.
Da qui si stacca dal fosso in direzione ovest per 200 m, deviando a 90° in nord per 150 m, fino ad incontrare il fosso Carestia Vecchia.
Dopo aver costeggiato internamente il fosso per circa 400 m, in direzione ovest si ricongiunge dopo

600 m in nord-ovest al punto di partenza di questa descrizione planimetrica situata sul viale dei Cipressi a circa 200m ad est, rispetto al pod. Alberto.

Articolo 4
(Norme per la viticoltura)

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bolgheri» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivanti le specifiche caratteristiche di qualità.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. Sono esclusi i sistemi espansi.
È vietata ogni pratica di forzatura, irrigazione compresa. È ammessa l'irrigazione di soccorso non oltre l'invaiatura.
I vigneti impiantati o reimipiantati successivamente alla entrata in vigore del presente disciplinare dovranno avere una densità di almeno 4500 ceppi per ettaro calcolati su sesto di impianto con distanza massima tra le file di 2,5 m.
La produzione di uva ammessa per vini a denominazione di origine controllata «Bolgheri» bianco, «Bolgheri» Vermentino e Sauvignon non deve essere superiore a t. 12,0 per ettaro di coltura specializzata.
La produzione di uva ammessa per i vini a denominazione di origine controllata «Bolgheri» rosato non deve essere superiore a t. 9,0 per ettaro di coltura specializzata.
La produzione di uva ammessa per i vini a denominazione di origine controllata «Bolgheri» rosso non deve essere superiore a t. 9,0 per ettaro di coltura specializzata con una produzione media per ceppo di kg. 2,000.
Per la tipologia rosso superiore e rosso superiore con menzione vigna, la resa non deve essere superiore a t. 8,0 per ettaro, e la corrispondente produzione media per ceppo non deve superare 1,800 kg.
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente produttive, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo. L'eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20% non ha diritto alla denominazione di origine controllata.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Bolgheri» bianco, Vermentino e Sauvignon un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,50%, al vino «Bolgheri» rosso e rosato un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 11,50% ed al vino «Bolgheri» rosso superiore un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 12,00%.
Per il vino a denominazione di origine controllata «Bolgheri» Sassicaia le forme di allevamento ed i sistemi di potatura ammessi sono: il cordone speronato mono e bilaterale, l'archetto semplice o doppio ad alberello basso.
I vigneti all' interno della sottozona «Sassicaia» devono essere ubicati ad una altimetria tra 40 e 400 metri s.l.m.
La produzione di uva ammessa per il vino a denominazione di origine controllata «Bolgheri» Sassicaia non deve essere superiore a t. 7,0 per ettaro con una produzione media per ceppo di kg 2,000.
Per i nuovi impianti o reimpianti, successivi all'entrata in vigore del presente disciplinare, la produzione di uva per ettaro, pur risultando di t. 7,0, deve prevedere una densità degli impianti di almeno 4000 ceppi con una produzione media per ceppo di kg 1,800.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Bolgheri» Sassicaia devono assicurare al medesimo un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo dell'11,5%.
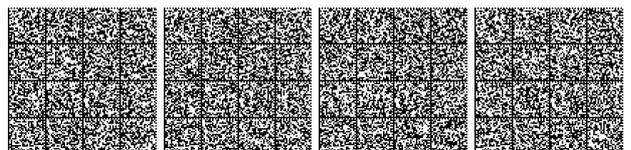
Articolo 5
(Norme per la vinificazione)

Le operazioni di vinificazione, di affinamento, di imbottigliamento e di invecchiamento dei vini di cui all'art. 2 devono essere effettuate nell' intero territorio amministrativo del comune di Castagneto Carducci.
La resa massima dell' uva in vino finito non deve essere superiore al 70% per i vini «Bolgheri» rosso, rosato, «Bolgheri» Sassicaia. Qualora superi questo limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
La resa massima dell' uva in vino finito non deve essere superiore al 65% per il vino «Bolgheri» bianco e Vermentino e Sauvignon. Qualora superi questo limite, ma non oltre il 70%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 70% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Nella vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 2 sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini medesimi le loro peculiari caratteristiche.
Per il vino a denominazione di origine controllata «Bolgheri» rosso la commercializzazione è consentita soltanto dopo un adeguato periodo di affinamento, ovvero non prima della data del primo settembre dell'anno successivo alla vendemmia.
Il vino a denominazione di origine controllata «Bolgheri» superiore deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno 2 anni — a decorrere dal 1° gennaio successivo all'annata di vendemmia — di cui almeno uno in botti di rovere.
Le operazioni di vinificazione, affinamento, imbottigliamento ed invecchiamento del vino a denominazione di origine controllata «Bolgheri» Sassicaia devono essere effettuate nell'ambito del territorio amministrativo del comune di Castagneto Carducci. Sono esclusi i tagli con uve, mosti e vini provenienti da zone di produzione esterne alla sottozona.
È consentito l' arricchimento con mosti provenienti da uve di vigneti iscritti all' albo del Bolgheri «Sassicaia» o con mosto concentrato rettificato.
Il vino a denominazione di origine controllata «Bolgheri» Sassicaia non può essere immesso al consumo se non dopo essere stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno 2 anni, a partire dal 1° gennaio successivo alla vendemmia, di cui almeno 18 mesi in botti di rovere di capacità non superiore a 225 litri.

Articolo 6
(Caratteristiche al consumo)

I vini a denominazione di origine controllata «Bolgheri» all' atto di immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Bolgheri» bianco:
colore: giallo paglierino;
odore: fine, delicato;
sapore: secco, armonico, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

«Bolgheri» Vermentino:
colore: giallo paglierino;
odore: delicato, caratteristico;

sapore: secco, armonico, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

«Bolgheri» Sauvignon:
colore: giallo paglierino;
odore: delicato, caratteristico, leggermente aromatico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 10,50% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

«Bolgheri» rosato:
colore: rosato;
odore: vinoso di profumo delicato;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

«Bolgheri» rosso:
colore: da rosso rubino a granato;
odore: intensamente vinoso;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

«Bolgheri» rosso superiore e «Bolgheri» con menzione Vigna:
colore: rosso rubino intenso o granato;
odore: vinoso, ricco ed elegante
sapore: asciutto, pieno, robusto e armonico con buona elegante struttura;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

«Bolgheri» Sassicaia:
colore: rosso rubino intenso o granato;
odore: vinoso,ricco ed elegante;
sapore: asciutto, pieno, robusto e armonico, con buona elegante struttura;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

Articolo 7
(Etichettatura, designazione e presentazione)

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Bolgheri» il nome del vitigno, ove previsto, deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine.

In sede di designazione il nome della sottozona «Sassicaia» può precedere la denominazione «Bolgheri» e figurare in caratteri di dimensioni pari o superiori a quelli per la denominazione medesima.
Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Bolgheri» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto,selezionato e similari.
È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi aziendali, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Per i vini designati con la denominazione di origine controllata «Bolgheri» e «Bolgheri» con riferimento alla sottozona «Sassicaia» è consentito l'uso della menzione «vigna», seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, alle condizioni previste dalla normativa vigente e che i relativi toponimi o nomi tradizionali figurino nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.
Nella presentazione e designazione del prodotto, la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, deve essere riportata immediatamente sia al di sotto della denominazione «Bolgheri» che della menzione specifica tradizionale «denominazione di origine controllata Superiore». In tal caso è vietato fare riferimento al colore «rosso».
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini a denominazione origine controllata «Bolgheri» e «Bolgheri» Sassicaia deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Articolo 8
(Confezionamento)

Le bottiglie o altri recipienti di capacità inferiore a 5 litri in cui possono essere confezionati i vini «Bolgheri» , in vista dell'immissione al consumo, debbono essere, anche per quanto riguarda l'abbigliamento, consoni ai caratteri di un vino di pregio.
Per l'immissione al consumo del vino «Bolgheri» e «Bolgheri» Sassicaia sono ammessi soltanto recipienti della capacità di litri: 0,375, 0,750, 1,500, 3,000, 6,000, 9,000 e 12,000.
Il recipiente utilizzato per i vini «Bolgheri» rosso, rosso superiore e Sassicaia deve consistere in una bottiglia di vetro di forma bordolese di colore scuro.
La chiusura dei recipienti destinati all'immissione al consumo dei vini «Bolgheri» rosso superiore e Sassicaia deve essere effettuata con il tappo di sughero raso bocca.
Per tutte le altre tipologie sono consentiti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente.
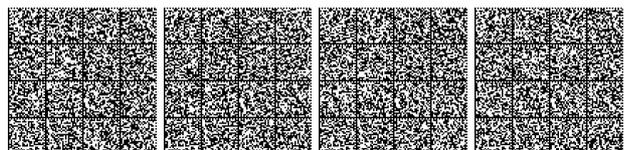
ALLEGATO

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
BOLGHERI BIANCO	B217	X	888	1	X	X	A	0	X
BOLGHERI ROSSO	B217	X	999	2	X	X	A	0	X
BOLGHERI ROSSO SUPERIORE	B217	X	999	2	B	X	A	1	X
BOLGHERI ROSATO	B217	X	999	3	X	X	A	0	X
BOLGHERI SAUVIGNON	B217	X	221	1	X	X	A	0	X
BOLGHERI VERMENTINO	B217	X	258	1	X	X	A	0	X
BOLGHERI SASSICAIA	B217	A	999	2	X	X	A	1	X
Codici tipologie vini previste dal preesistente disciplinare da utilizzare per la vendemmia 2010 e precedenti									
BOLGHERI ROSSO SUPERIORE	B217	X	999	2	B	X	A	0	X
BOLGHERI VIN SANTO OCCHIO DI PERNICE	B217	X	999	2	E	X	A	0	X
BOLGHERI VIN SANTO OCCHIO DI PERNICE RISERVA	B217	X	999	2	E	A	A	1	X
BOLGHERI SASSICAIA	B217	A	999	2	X	X	A	0	X

11A04052

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 21 marzo 2011.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuova indicazione terapeutica, del medicinale «Yondelis» (trabectedina). (Determinazione/C n. 2149/2011).

Yondelis, in associazione con doxorubicina liposomiale pegilata (PDL), è indicato per il trattamento di pazienti con recidiva di cancro ovarico platino-sensibile.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il Prof. Guido Rasi Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n.376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta Pharma Mar, S.A. ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione Consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 27 ottobre 2010;

Vista la deliberazione n. 30 in data 17 dicembre 2010 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La nuova indicazione terapeutica: Yondelis, in associazione con doxorubicina liposomiale pegilata (PLD), è indicato per il trattamento di pazienti con recidiva di cancro ovarico platino-sensibile del medicinale YONDELIS (trabectedina) è rimborsata come segue:

Confezione:

0,25 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 1 flaconcino - n. A.I.C. n. 038165015/E (in base 10) 14DQJR (in base 32);

Classe di rimborsabilità «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 530,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 874,72.

Confezione

1 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione – uso endovenoso – flaconcino (vetro) 1 flaconcino A.I.C. n. 038165027/E (in base 10) 14DQK3 (in base 32).

Classe di rimborsabilità «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 1994,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 3290,92.

Validità del contratto: 24 mesi.

Payment by results come da condizioni negoziali.

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up e applicare le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito http://monitoraggio-farmaci.agenziafarmaco.it, categoria Antineoplastici, che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale YONDELIS (trabectedina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (GU 01/12/2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 21 marzo 2011

Il direttore generale: RASI

11A04158

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Inderal»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 458 del 7 marzo 2011

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.A. (codice fiscale 00735390155) con sede legale e domicilio fiscale in Palazzo Volta, via F. Sforza - 20080 Basiglio, Milano (Italia).

Medicinale: INDERAL.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punto 4.5 del RCP e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo), relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 020854028 - «40 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 020854030 - «40 mg compresse» 50 compresse;

A.I.C. n. 020854081 - «80 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A03897

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Menogon»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 456 del 7 marzo 2011

Titolare A.I.C.: Ferring S.p.A. (codice fiscale 07676940153) con sede legale e domicilio fiscale in via Senigallia, 18/2 - 20161 Milano (Italia).

Medicinale: MENOGON.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta - Adeguamento agli Standard Terms.

È autorizzata la modifica degli stampati, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 032903015 - «75 U.I. FSH+75 U.I. LH polvere e solvente per soluzione iniettabile» 5 fiale polvere+5 fiale solvente 1 ml;

A.I.C. n. 032903027 - «75 U.I. FSH+75 U.I. LH polvere e solvente per soluzione iniettabile» 10 fiale polvere+10 fiale solvente 1 ml.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 032903015 - «75 U.I. FSH+75 U.I. LH polvere e solvente per soluzione iniettabile» 5 fiale polvere+5 fiale solvente 1 ml,

varia in:

A.I.C. n. 032903015 - «75 U.I./ml LH polvere e solvente per soluzione iniettabile» 5 fiale polvere+5 fiale solvente 1 ml;

A.I.C. n. 032903027 - «75 U.I. FSH+75 U.I. LH polvere e solvente per soluzione iniettabile» 10 fiale polvere+10 fiale solvente 1 ml,

varia in:

A.I.C. n. 032903027 - «75 U.I./ml LH polvere e solvente per soluzione iniettabile» 10 fiale polvere+10 fiale solvente 1 ml.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A03898

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Romangia».

IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N.164

Esaminata la domanda presentata della Regione autonoma Sardegna intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica Romangia.

Ha espresso, nella riunione dei giorni 23 e 24 febbraio 2011, presente il funzionario della Regione Sardegna, parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di seguito annesso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

Proposta di disciplinare di produzione dei vini ad Indicazione geografica tipica «Romangia»

Art. 1.

L'indicazione geografica tipica «Romangia», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

L'indicazione geografica tipica «Romangia» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante, da uve stramature, passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Romangia» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni, a bacca di colore corrispondente, idonei alla coltivazione nella Regione Sardegna, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato, con decreto ministeriale 7 maggio 2004 e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010.

I vini ad indicazione geografica tipica «Romangia» con la specificazione di uno dei vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Sardegna, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato, con decreto ministeriale 7 maggio 2004 e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010, ad esclusione dei vitigni Cannonau, Carignano, Girò, Malvasia, Monica, Moscato, Nasco, Nuragus, Semidano, Vermentino, Vernaccia, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Sardegna, fino a un massimo del 15%.

Detti vini ad indicazione geografica tipica «Romangia», con la specificazione di vitigno a bacca bianca, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante, da uve stramature e passito; se ottenuti da vitigno a bacca rossa possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello.

Nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica «Romangia» è consentito, ad esclusione dei vitigni Cannonau, Carignano, Girò, Malvasia, Monica, Moscato, Nasco, Nuragus, Semidano, Vermentino, Vernaccia, utilizzare il riferimento al nome di due vitigni, a condizione che:

il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole far riferimento;

l'apporto derivante dall'uva della varietà minoritaria deve essere comunque superiore al 15% del totale.

Art. 3.

La zona di produzione e di vinificazione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica «Romangia» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Castelsardo, Osilo, Sennori, Sorso, Valledoria, in provincia di Sassari.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini a indicazione geografica tipica «Romangia», accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, non deve essere superiore a tonnellate 19,2 per le tipologie bianchi, rossi e rosati, a tonnellate 16 per le tipologie passiti e da uve stramature, (limite già comprensivo dell' aumento di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1996).

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Romangia», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,5% per i bianchi;

10% per i rosati;

10% per i rossi;

15% per i vini da uve stramature;

16% per i vini passiti (dopo l'appassimento).

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, la regione può consentire un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol. ad esclusione dei vini passiti e da uve stramature.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all' 80% per tutti i tipi di vino, al 75% per i vini rosati, al 65% per i vini da uve stramature e al 50% per i vini passiti, con riferimento al peso dell'uva fresca.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Romangia», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Romangia» bianco:10%;

«Romangia» rosso: 11%;

«Romangia» rosato: 10,5%;

«Romangia» novello: 11,0%;

«Romangia» frizzante:10,5%;

«Romangia» da uve stramature: 15,5%;

«Romangia» passito: 16%.

Art. 7.

All'indicazione geografica tipica «Romangia», è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

L'indicazione geografica tipica «Romangia» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 e iscritti negli schedari viticoli per l'indicazione geografica tipica di cui trattasi a condizione che i vini abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

11A03821

Parere relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Malvasia di Bosa».

IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N. 164

Esaminata la domanda presentata della Regione autonoma Sardegna intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata Malvasia di Bosa.

Ha espresso, nella riunione dei giorni 23 e 24 febbraio 2011, presente il funzionario della Regione Sardegna, parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di seguito annesso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Malvasia di Bosa»

Art. 1.
Denominazioni e vini

La denominazione di origine controllata «Malvasia di Bosa» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

«Malvasia di Bosa»;

«Malvasia di Bosa» - riserva;

«Malvasia di Bosa» - spumante;

«Malvasia di Bosa» - passito.

Art. 2.
Base ampelografica

I vini a denominazione di origine controllata «Malvasia di Bosa» devono essere ottenuti con uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Malvasia di Sardegna: minimo 95%.

Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Sardegna, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 5%.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata «Malvasia di Bosa» comprende in parte il territorio dei seguenti comuni: Bosa, Suni, Tinnura, Flussio, Magomadas, Tresnuraghes, Modolo in provincia di Oristano.

Tale zona è così delimitata:

partendo da Bosa Marina (sulla costa occidentale sarda), la linea di delimitazione segue la S.S. 129-*bis* sino al bivio per Suni, indi, seguendo la strada di penetrazione agraria che conduce alla chiesa di S. Pietro in comune di Bosa, arriva a quota 23 in località C. Calameda; da qui, continuando in linea retta verso ovest, incrocia il confine tra i comuni di Bosa e Suni, che segue verso sud fino a quota 102; prosegue quindi lungo il confine tra Modolo e Suni sino ad incrociare la S.S.129-*bis* (km 81,300);

da questo punto, proseguendo lungo la statale di cui sopra, la linea di delimitazione giunge all'abitato di Suni e si immette sulla S.S. 292, che segue, in direzione di Oristano, fino in prossimità del km 35, nell'abitato di Flussio;

da detto punto segue la strada che passa per le quote 319, 312, 283, 310, fino ad incrociare il confine comunale tra Flussio e Magomadas, in località campestre Serrainos, che segue, verso ovest, fino ad incontrare quello tra i comuni di Tresnuraghes e Flussio, che segue fino a Ponte Mannu;

da qui, discendendo per il Rio Mannu, la linea di delimitazione arriva al mare presso Punta Foghe, e continuando lungo la costa occidentale sarda, verso nord, attraverso Porto Alabe e Punta Lumenera, giunge a Bosa Marina, punto di inizio della delimitazione.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e dì coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Malvasia di Bosa» devono essere quelle atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi esclusi i terreni male esposti, non soleggiati, umidi o idromorfi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura ed è consentita l'irrigazione di soccorso.

I nuovi impianti ed i reimpianti dovranno avere una densità di almeno 4.000 ceppi per ettaro.

La resa massima di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Malvasia di Bosa» non deve superare 6 tonnellate per ettaro, fatta eccezione per la tipologia spumante che può arrivare a 8 tonnellate per ettaro.

La resa, anche in annate eccezionalmente favorevoli, dovrà essere riportata a detti limiti, purché la produzione globale del vigneto non superi di oltre il 20% i limiti medesimi. Qualora la resa di uva per ettaro superi detto limite, l'intera produzione non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; l'eventuale eccedenza di produzione nel limite massimo del 20% potrà confluire nella IGT corrispondente.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata «Malvasia di Bosa» un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 15%, ad esclusione delle uve destinate alla vinificazione della tipologia spumante, le quali dovranno assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 11%.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, conservazione, invecchiamento, imbottigliamento ed affinamento in bottiglia dei vini di cui all'art. 1 devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata all'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata. Le operazioni di vinificazione, spumantizzazione ed imbottigliamento del vino a denominazione di origine controllata «Malvasia di Bosa» spumante possono essere effettuate anche fuori della zona delimitata nell'art. 3 e comunque entro il territorio della Regione Sardegna.

Non è consentito l'uso di mosti concentrati; è tuttavia consentito l'arricchimento mediante concentrazione a freddo del mosto di malvasia ottenuto.

Per i vini di cui all'art. 1 è consentito un leggero appassimento delle uve sulla pianta o su stuoie.

Le rese massime dell'uva in vino, con riferimento all'uva fresca, dovranno essere le seguenti:

«Malvasia di Bosa»: 70%;

«Malvasia di Bosa» riserva: 70%;

«Malvasia di Bosa» spumante: 70%;

«Malvasia di Bosa» passito: 50%.

Qualora detta resa, con l'esclusione della tipologia passito, superi questo limite, ma non l'80%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine, ma può ricadere nella IGT corrispondente qualora ne abbia le caratteristiche. Oltre la resa dell'80% decade il diritto a qualsiasi denominazione, sia essa DOC o IGT, per tutto il prodotto.

Per la tipologia passito è consentito inoltre l'appassimento in locali idonei fino a raggiungere un contenuto zuccherino minimo di 272 g/l.

È altresì ammessa la parziale disidratazione con ventilazione forzata o in appositi locali termocondizionati.

Il vino a denominazione di origine controllata «Malvasia di Bosa», se sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno 2 anni a decorrere dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve, di cui almeno 1 anno in botti di legno, può recare in etichetta la menzione «Riserva».

Il vino a denominazione di origine controllata «Malvasia di Bosa» nella tipologia amabile o dolce deve essere immesso al consumo a partire dal 1° marzo successivo all'anno di produzione delle uve.

Il vino a denominazione di origine controllata «Malvasia di Bosa» nella tipologia spumante deve essere immesso al consumo a partire dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Il vino a denominazione di origine controllata «Malvasia di Bosa» nella tipologia «passito» deve essere immesso al consumo a partire dal 1° aprile dell'anno successivo all'anno di produzione delle uve.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata «Malvasia di Bosa» di cui all'art. 1, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Malvasia di Bosa» amabile o dolce:

colore: giallo paglierino o dorato più o meno intenso;

odore: aromatico, fruttato, intenso, caratteristico;

sapore: da amabile a dolce, armonico, vellutato, aromatico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15%, di cui almeno 13% svolto;

acidità totale minima: 4 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20 g/l;

«Malvasia di Bosa» riserva:

colore: giallo paglierino o dorato più o meno intenso;

odore: intenso, complesso, fine, delicato, caratteristico;

sapore: dal secco al dolce, morbido, vellutato, talvolta mandorlato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,5%;

acidità totale minima: 4 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20 g/l;

«Malvasia di Bosa» spumante:

colore: giallo paglierino con spuma persistente;

odore: aromatico, fruttato, caratteristico;

sapore: da demisec a dolce, fruttato, gradevolmente aromatico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%, di cui almeno 9,5% svolto;

acidità totale minima: 5,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l;

«Malvasia di Bosa» - passito:

colore: giallo dorato più o meno intenso;

odore: ampio, caratteristico;

sapore: da amabile a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% di cui almeno 14% svolti;

acidità totale minima: 4 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

Art. 7.
Etichettatura e presentazione

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Malvasia di Bosa» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

È consentito l'uso della menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo, secondo la normativa vigente.

Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'art. 1, con l'esclusione delle tipologia spumante, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.
Confezionamento

Per l'immissione al consumo dei vini «Malvasia di Bosa» sono ammesse soltanto bottiglie di vetro della capacità di litri 0,375, 0,500, 0,750, 1,500, 3,00 chiuse con tappo di sughero o di altro materiale ritenuto idoneo dalle norme in vigore, con l'esclusione della menzione «Riserva» per la quale è obbligatorio il tappo in sughero.

Per le bottiglie di capacità fino a litri 0,375 è ammesso il tappo a vite.

Per la tappatura dei vini spumanti, ad esclusione delle bottiglie di capacità fino a litri 0,375, è consentito solo il tappo a fungo in sughero.

11A03822

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*
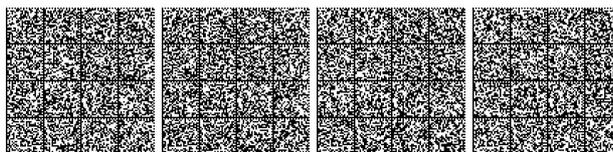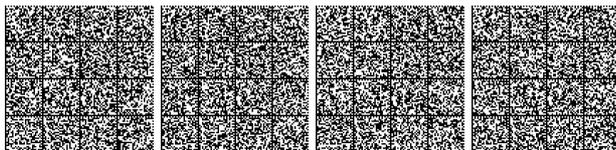
(GU-2011-GU1-072) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
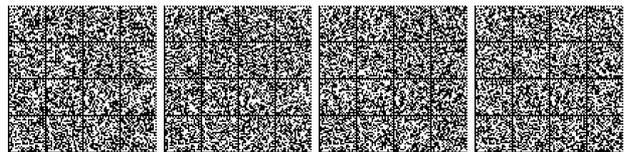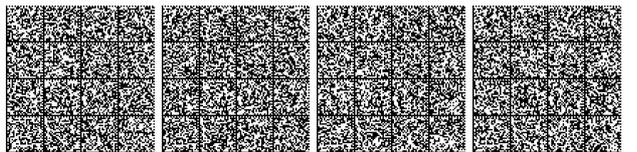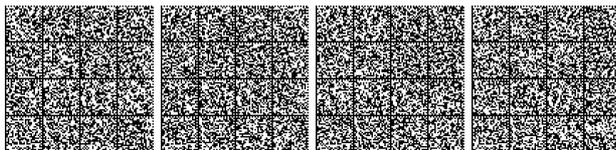
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
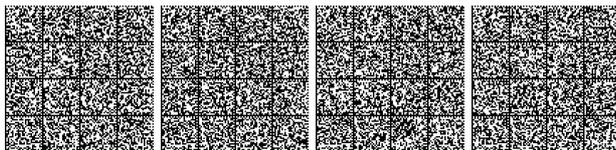
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.